
CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

Datato: []

tra

[]

In qualità di Debitore

[]

In qualità di Arranger¹

[]

in qualità di Agente²

e

[]

In qualità di Finanziatore Iniziale³

Avvertenza

Il presente modello di contratto di finanziamento è fornito a puro titolo informativo. Intende offrire un'illustrazione pratica della documentazione di un contratto di finanziamento utilizzabile nell'ambito dell'Euro PP Charter. È concepito per essere adattato in funzione delle trattative tra il Debitore, il Finanziatore Iniziale, l'Arranger e l'Agente.

È stato redatto per la messa a disposizione di un finanziamento in euro (moneta unica) non revolving e senza garanzie, con un tasso d'interesse variabile basato sull'EURIBOR. È principalmente destinato a piccole e medie imprese (conosciute in Francia con l'acronimo "ETI"), ossia PMI.

Dovrà essere adattato nel caso di qualunque emissione che esuli dall'ambito di applicazione del summenzionato quadro. In particolare, il presente modello di contratto di finanziamento dovrà essere adeguato in caso di finanziamento assistito da garanzia. Particolare attenzione deve essere prestata all'importanza, per ciascuna parte, di negoziare i termini contrattuali di ogni operazione, che varieranno tra l'altro in funzione delle caratteristiche specifiche dell'operazione in questione, della situazione del Debitore e delle condizioni di mercato.

È importante rilevare che il presente modello di contratto di finanziamento non comprende i concetti di "Finanziatore Inadempiente" o "Agente Insolvente" e le relative clausole, che potranno essere aggiunte su richiesta della parti, soprattutto qualora la linea di credito contempli varie erogazioni.

Nessun contribuente (diretto o indiretto, autore o partecipante ai vari gruppi di lavoro e consultazioni di mercato) alla redazione del presente modello di contratto di finanziamento sarà in alcun modo responsabile di quanto in esso contenuto.

¹ L'Arranger (o gli Arranger, se del caso) è responsabile dell'organizzazione del sindacato di finanziatori e della definizione delle condizioni del Finanziamento. Il suo compito si esaurisce alla Data di Sottoscrizione.

² L'Agente ha la responsabilità di amministrare il Finanziamento per quanto concerne tutti gli atti di gestione ordinaria (calcolo e gestione dei flussi finanziari tra il Debitore e i Finanziatori, ricezione e trasmissione dei documenti e delle informazioni trasmessi tra le parti del Contratto, ecc.) a partire dalla Data di Sottoscrizione. L'Agente ha inoltre il compito di negoziare la documentazione per conto dei Finanziatori dopo la Data di Sottoscrizione.

³ Il presente modello prevede che il Finanziamento sia messo a disposizione da un singolo istituto agente in qualità di Finanziatore Iniziale, che a sua volta può cedere i suoi crediti o trasferire agli investitori i propri diritti e obblighi ai sensi del Finanziamento. Dovrà pertanto essere modificato nel caso in cui più istituti fungano da Finanziatori a partire dalla sottoscrizione del contratto di finanziamento.

INDICE

1.	DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONE.....	3
2.	IL FINANZIAMENTO	9
3.	CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL FINANZIAMENTO	10
4.	RIMBORSO E CANCELLAZIONE DEL FINANZIAMENTO	12
5.	INTERESSI	15
6.	PERIODI DI INTERESSI	16
7.	MODIFICHE AL CALCOLO DEGLI INTERESSI.....	17
8.	COMMISSIONI	17
9.	REGIME FISCALE	18
10.	COSTI AGGIUNTIVI	21
11.	ALTRI INDENNIZZI	22
12.	MITIGAZIONE	22
13.	COSTI E COMMISSIONI VARI.....	22
14.	DICHIARAZIONI DEL DEBITORE	23
15.	IMPEGNI	26
16.	EVENTI DI INADEMPIMENTO	33
17.	CAMBIO DI DEBITORE	36
18.	CAMBI DI FINANZIATORI	37
19.	AGENTE E PARTI FINANZIARIE	39
20.	RIPARTIZIONE DEI PAGAMENTI	41
21.	MECCANISMI DI PAGAMENTO.....	42
22.	COMPENSAZIONE.....	44
23.	COMUNICAZIONI.....	44
24.	CALCOLI E CERTIFICATI.....	45
25.	MODIFICHE E RINUNCE	45
26.	RISERVATEZZA	46
27.	LEGGE APPLICABILE – FORO COMPETENTE	49
	ALLEGATO 1 CONDIZIONI SOSPENSIVE O CONDIZIONI CONCOMITANTI	50
	ALLEGATO 2 MODELLO DI RICHIESTA DI EROGAZIONE.....	52
	ALLEGATO 3 MODELLO DI AVVISO DI SELEZIONE.....	53
	ALLEGATO 4 MODELLO DI CONTRATTO DI TRASFERIMENTO	54
	ALLEGATO 5 MODELLO DI CERTIFICATO DI CONFORMITÀ	56
	ALLEGATO 6 MODELLO DI IMPEGNO DI RISERVATEZZA	58

IL PRESENTE CONTRATTO È STIPULATO TRA I SOTTOSCRITTI:

- (A) [], [] società con sede legale in [], iscritta al Registro delle Imprese di [] con il codice univoco di identificazione n. [] (il "**Debitore**");
- (B) [], [] società con sede legale in [], iscritta al Registro delle Imprese di [] con il codice univoco di identificazione n. [] (l'"**Arranger**");
- (C) [], [] società con sede legale in [], iscritta al Registro delle Imprese di [] con il codice univoco di identificazione n. [] (l'"**Agente**"); e
- (D) [], [] società con sede legale in [], iscritta al Registro delle Imprese di [] con il codice univoco di identificazione n. [] (il "**Finanziatore Iniziale**").

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

1. DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONE

1.1 Definizioni

Nel Contratto:

"**Affiliata**" indica, in relazione a una determinata società, la sua Controllata o la sua Società Controllante ovvero qualsiasi altra Controllata della sua Società Controllante.

"**Contratto**" indica il presente contratto (inclusi i relativi Allegati, che ne costituiscono parte integrante).

"**Autorizzazione**" indica un'autorizzazione, benestare, approvazione, delibera, licenza, esenzione, deposito, atto notarile o registrazione.

"**Periodo di Disponibilità**" indica il periodo che inizia alla Data di Sottoscrizione e finisce il giorno [] (incluso), durante il quale il Finanziamento può essere messo a disposizione del Debitore.

"**Costi di Interruzione della Provvista**" indica l'(eventuale) importo del quale:

- (a) l'importo degli interessi (escluso il Margine) che un Finanziatore avrebbe dovuto ricevere per il periodo che intercorre tra la data di ricezione totale o parziale della propria Partecipazione o di un Importo Dovuto e l'ultimo giorno del Periodo di Interessi corrente in ordine al Finanziamento o a tale Importo Dovuto, qualora l'importo di capitale o l'Importo Dovuto fosse stato da esso ricevuto l'ultimo giorno del Periodo di Interessi corrente;

è superiore a:

- (b) l'importo che detto Finanziatore potrebbe ricevere investendo un ammontare pari a tale importo di capitale o Importo Dovuto in una banca di prim'ordine sul mercato interbancario europeo per un periodo avente inizio l'ultimo Giorno Lavorativo successivo alla data in cui ha ricevuto tali importi e termine l'ultimo giorno del Periodo di Interessi corrente.

"**Giorno Lavorativo**" indica un giorno (diverso da un sabato o di una domenica) di normale apertura delle banche a [Parigi], che:

- (a) nel caso di un giorno in cui debba essere effettuato un pagamento o un acquisto in euro, è un Giorno TARGET; e
- (b) [nel caso di un giorno in cui debba essere effettuato un pagamento o un acquisto in una valuta diversa dall'euro, è un giorno in cui siano aperte le banche situate nel principale centro finanziario del paese di tale valuta.]⁴

"**Cambio di Controllo**" indica qualsiasi evento a seguito del quale [*Definizione di Evento Cambio di Controllo da determinare in base alla struttura dell'azionariato dell'Emittente*].

⁴ Da eliminare qualora il Contratto contenga soltanto pagamenti in euro.

"Impegno" indica:

- (a) in riferimento al Finanziatore Iniziale, l'importo del suo impegno per il Finanziamento alla Data di Sottoscrizione (ossia l'intero importo di capitale del Finanziamento); e
- (b) in riferimento a qualunque altro Finanziatore, l'importo di qualsiasi Impegno a esso ceduto o trasferito da un Finanziatore Esistente in conformità alle clausole del Contratto.

"Certificato di Conformità" indica un certificato relativo agli Indici Finanziari, sostanzialmente nella forma indicata all'ALLEGATO 5 (Modello *DI Certificato di Conformità di Conformità*).

"Informazioni Riservate" ha il significato attribuito nel modello di Impegno di Riservatezza riportato nell'ALLEGATO 6 (Modello *DI Impegno di Riservatezza*).

"Impegno di Riservatezza" indica un impegno di riservatezza conforme al modello riportato nell'ALLEGATO 6 (Modello *DI Impegno di Riservatezza*). 6

"Erogazione" indica la messa a disposizione del Finanziamento.

"Data di Erogazione" indica la data in cui il Finanziamento deve essere messo a disposizione del Debitore.

"Richiesta di Erogazione" indica la richiesta che il Debitore deve presentare all'Agente ai fini dell'Erogazione, sostanzialmente nella forma indicata nell'ALLEGATO 2 (Modello *DI Richiesta di Erogazione*).

"EURIBOR" indica, in riferimento a qualsiasi Periodo di Interessi, il tasso interbancario di offerta in euro, espresso sotto forma di tasso annuo sulla base di trecentosessanta (360) giorni, come amministrato dall'*European Money Markets Institute* (EMMI) (o qualsiasi autorità in sostituzione di questa) e al momento pubblicato sulla pagina EURIBOR01 del circuito Thomson Reuters (o qualunque altra pagina in sua sostituzione nel circuito Thomson Reuters), intorno alle [__]([__]:00) (ora di Bruxelles) del Giorno di Quotazione in cui i depositi interbancari in euro sono offerti tra le banche primarie dell'eurozona per un periodo pari a quello del Periodo di Interessi in questione (fermo restando che qualora tale tasso sia inferiore a zero, l'EURIBOR sarà ritenuto pari a zero).

Qualora detto tasso non sia pubblicato sul circuito Thomson Reuters, sarà sostituito da un tasso calcolato dall'Agente, pari alla media aritmetica (arrotondata, se necessario, alla quarta cifra decimale superiore) dei tassi annui quotati su richiesta dell'Agente dalle Banche di Riferimento intorno alle [__]([__]:00) (ora di Bruxelles) del Giorno di Quotazione in cui i depositi in euro sono offerti dalle Banche di Riferimento alle banche primarie sul mercato interbancario europeo per un periodo pari a quello del Periodo di Interessi in questione, che inizia il primo giorno di tale Periodo di Interessi e per un ammontare analogo a quello dell'importo da finanziare.

Laddove la durata di un Periodo di Interessi non corrisponda a un numero intero di mesi, l'EURIBOR sarà determinato mediante interpolazione lineare tra il tasso offerto così diffuso per il numero intero di mesi immediatamente superiore.

Qualora l'EURIBOR cessi di esistere o sia sostituito da un tasso dello stesso tipo o da un tasso equivalente, ovvero nel caso di una modifica riguardante l'istituzione che lo pubblica o le condizioni di pubblicazione, si applicherà a pieno diritto il tasso derivante da tale modifica o sostituzione.

"Evento di Inadempimento" indica qualsiasi evento di cui all'Articolo 16.1.

"Finanziatore Esistente" ha il significato attribuito nell'Articolo 18.1 (*Cessioni e trasferimenti da parte dei Finanziatori*).

"Sede Operativa" indica la sede o le sedi da cui un Finanziatore adempie ai suoi obblighi ai sensi del Contratto e i cui dati di contatto sono stati da esso comunicati all'Agente al più tardi

alla data alla quale ha acquisito lo status di Finanziatore ovvero, dopo tale data, previo preavviso di almeno [] ([]) Giorni Lavorativi.

"**Ritenuta alla Fonte FATCA**" ha il significato attribuito nell'Articolo 9 (*Regime* fiscale).

"**Lettera sulle Commissioni**" indica qualsiasi lettera che definisce l'importo e le condizioni del pagamento delle commissioni di cui all'Articolo 8 (*COMMISSIONI*).

"**Documento Finanziario**" indica il presente Contratto, qualunque Lettera sulle Commissioni e qualsiasi altro documento concepito come tale dall'Agente e dal Debitore.

"**Parte Finanziaria**" indica l'Agente, l'Arranger o un Finanziatore.

"**Indebitamento Finanziario**" indica qualsiasi indebitamento relativo a:

- (a) [importi presi a prestito;
- (b) fondi raccolti in virtù dell'accettazione di effetti cambiari (*lettres de change*) da parte di terzi (o qualsiasi strumento equivalente in forma dematerializzata);
- (c) fondi raccolti a seguito dell'acquisto di pagherò (*billets à ordre*) o mediante l'emissione di obbligazioni, buoni del tesoro (*bons de caisse*), commercial paper (*billets de trésorerie*) o altri titoli di debito;
- (d) impegni di locazione o leasing che si qualificano come locazioni finanziarie (*location financière*) ai sensi dei GAAP;
- (e) sconto di crediti (*escompte de créances*) o qualsiasi altro processo di mobilitazione dei crediti (salvo ove lo sconto o altro processo sia *pro soluto*);
- (f) fondi raccolti mediante qualunque altra operazione (inclusi acquisti e vendite a termine, nonché tutti gli obblighi di pagamento differiti assunti per acquistare qualunque bene) che si qualificano come prestito o debito ai sensi dei GAAP;
- (g) operazioni in derivati perfezionate allo scopo di acquisire copertura contro i rischi o beneficiare di oscillazioni di tassi o prezzi di mercato (fermo restando che ai fini del calcolo del valore dell'operazione si terrà conto esclusivamente del valore di mercato);
- (h) qualsiasi sopravvenienza passiva in relazione al rimborso a titolo di capitale di una garanzia (*cautionnement* o *garantie*), una lettera di credito stand-by o documentaria (*lettre de crédit*) o qualunque altro impegno sottoscritto emesso da una banca o istituzione finanziaria con riferimento a uno dei tipi di indebitamento di cui ai precedenti commi (a) - (g); e
- (i) qualunque garanzia personale concessa su qualsiasi indebitamento di cui ai precedenti commi (a) - (h).]⁵

"**Finanziatore Precedente**" ha il significato attribuito nell'Articolo 18.1 (*Cessioni e trasferimenti da parte dei Finanziatori*).

"**GAAP**" indica i principi e le prassi contabili generalmente accettati in Francia [(inclusi i principi IFRS)].⁶

"**Gruppo**" indica il Debitore e le sue Controllate in un dato momento e "**membro del Gruppo**" indica una di queste entità.

"**IFRS**" indica i principi contabili internazionali ai sensi del Regolamento CE n. 1606/2002 relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali (IAS), nella misura applicabile ai bilanci pertinenti.]

"**Data di Pagamento degli Interessi**" indica, in riferimento al pagamento degli interessi dovuti per un Periodo di Interessi, l'ultimo giorno del Periodo di Interessi in questione.

⁵ La definizione di Indebitamento Finanziario può variare in funzione del tipo di Emittente e della sua situazione. Da modificare di caso in caso.

⁶ Da modificare qualora il Debitore non sia registrato in Francia.

"**Periodo di Interessi**" indica ogni periodo determinato in conformità alle clausole dell'Articolo 6 (*PERIODI DI INTERESSI*) e, nel caso di un Importo Dovuto, ogni periodo stabilito nel rispetto delle clausole dell'Articolo 5.2 (*Interessi di mora*).

"**Finanziatore**" indica:

- (a) il Finanziatore Iniziale; e
- (b) a partire dalla Data di Sottoscrizione, un'entità che diventa un Finanziatore ai sensi del Contratto alle condizioni di cui all'Articolo 18.1 (*Cessioni e trasferimenti da parte dei Finanziatori*),

purché non abbia avuto luogo un recesso, una riduzione o un trasferimento ai sensi del Contratto.

"**Finanziatore Beneficiario di un Trattato Fiscale**" ha il significato attribuito nell'Articolo 9 (*Regime fiscale*).

"**Finanziamento**" indica il finanziamento messo a disposizione del Debitore dai Finanziatori ai sensi dei termini del Contratto, come descritto nell'Articolo 2 (*IL FINANZIAMENTO*).

"**Maggioranza dei Finanziatori**" indica, in un dato momento, uno o più Finanziatori laddove:⁷

- (a) la somma degli Impegni rappresenti almeno il 66²/₃% dell'Impegno Totale (o, qualora l'Impegno Totale fosse stato ridotto a zero, rappresentasse il 66²/₃% dell'Impegno Totale prima di tale riduzione); e/o
- (b) la somma delle Partecipazioni rappresenti almeno il 66²/₃% dell'ammontare dell'Importo Non Rimborsato.

"**Costi Obbligatorî**" indica, se del caso, i costi sostenuti dai Finanziatori a causa del loro assoggettamento a tutte le norme in materia di riserve minime emanate da qualsiasi autorità di vigilanza prudenziale (inclusa la Banca Centrale Europea) con riferimento alla messa a disposizione - da parte di un Finanziatore - della sua Partecipazione tramite una banca soggetta a tali norme.]

"**Margine**" indica il tasso del [__]% annuo, suscettibile di adeguamenti in conformità alle clausole dell'Articolo 5.3 (*Adeguamento del margine*).

"**Turbativa di Mercato**" indica uno qualsiasi degli eventi seguenti:

- (a) l'EURIBOR debba essere determinato dalle Banche di Riferimento intorno alle [__] ([__]:00) del Giorno di Quotazione per un Periodo di Interessi e nessuna (oppure soltanto una) Banca di Riferimento abbia comunicato all'Agente un tasso per la determinazione dell'EURIBOR per il Periodo di Interessi in questione; oppure
- (b) prima della chiusura degli uffici a [Parigi], nel Giorno di Quotazione di un Periodo di Interessi, uno o più Finanziatori, la somma delle cui Partecipazioni superi del [__]% l'Importo Non Rimborsato, comunichino all'Agente che i costi di un finanziamento garantito sarebbero maggiori dell'EURIBOR sul mercato interbancario europeo.

"**Effetto Pregiudizievole Significativo**" indica un effetto pregiudizievole significativo su [__].⁸

"**Controllata Rilevante**" indica, sulla base dei bilanci consolidati del Debitore e dei bilanci non consolidati delle società del Gruppo presentati ai sensi dell'Articolo 15.1.1 (*Bilanci*), qualunque Controllata del Debitore (i) il cui fatturato rappresenti più del [__]% del fatturato consolidato del Gruppo, (ii) il cui EBITDA ecceda del [__]% l'EBITDA consolidato del Gruppo o (iii) detenente attività fisse con un valore contabile netto superiore del [__]% al valore contabile netto consolidato delle attività fisse del Gruppo, purché la somma del fatturato, dell'EBITDA e/o del valore contabile netto delle attività fisse di tutte le Controllate Rilevanti

⁷ Inserimento di un principio di maggioranza qualificata per talune decisioni da discutere, se del caso, nel caso di un co-investimento.

⁸ L'esistenza e l'ambito della definizione di "Effetto Pregiudizievole Significativo" devono essere negoziati e modificati sulla base dell'economia dell'operazione e della situazione del Debitore.

rappresenti sempre almeno il []% del fatturato consolidato del Gruppo, dell'EBITDA consolidato del Gruppo e del valore contabile netto delle attività fisse consolidate del Gruppo. Qualora l'ultima condizione non sia soddisfatta, l'Agente e il Debitore determineranno di comune accordo le Controllate del Debitore che devono essere considerate come Controllate Rilevanti in modo da soddisfare tale condizione.⁹

"**Nuovo Finanziatore**" ha il significato attribuito nell'Articolo 18.1 (*Cessioni e trasferimenti da parte dei Finanziatori*).

"**Giurisdizione Non Cooperante**" indica una Giurisdizione Non Cooperante che compare nell'elenco riportato - come di volta in volta aggiornato - nell'Articolo 238-0 A del Codice Generale delle Imposte [*Code général des impôts*] francese.¹⁰

"**Bilancio Iniziale**" indica [il bilancio consolidato sottoposto a revisione e] il bilancio non consolidato sottoposto a revisione del Debitore per l'esercizio chiuso il [], come certificati/o dai relativi revisori.

"**Importo Non Rimborsato**" indica l'importo in linea capitale messo a disposizione del Debitore ai sensi del Finanziamento e non ancora rimborsato.

"**Società Controllante**" indica qualsiasi società che ne controlla un'altra secondo quanto definito nell'Articolo L. 233-3 del Codice di Commercio francese.¹¹

"**Partecipazione**" indica, in qualsiasi momento, in riferimento a un Finanziatore, l'importo messo a disposizione del Debitore dal Finanziatore in questione ai sensi del Finanziamento e non ancora rimborsato.

"**Parte**" indica una parte del Contratto.

"**Potenziale Evento di Inadempimento**" indica qualsiasi evento di cui all'Articolo 16.1 (*Eventi che costituiscono un Evento di Inadempimento*) che, a seguito della scadenza di un periodo di tolleranza, dell'invio di una comunicazione o una decisione assunta in conformità ai Documenti Finanziari, diventi un Evento di Inadempimento.

"**Parte Protetta**" ha il significato attribuito nell'Articolo 9 (*Regime fiscale*).

"**Finanziatore Qualificato**" ha il significato attribuito nell'Articolo 9 (*Regime fiscale*).

"**Quasi-Garanzia Reale**" ha il significato attribuito nell'Articolo 15.3.7 (*Garanzie Reali e Quasi-Garanzie Reali*).

"**Giorno di Quotazione**" indica, con riferimento a un Periodo di Interessi per cui debba essere definito un tasso d'interesse, la data che cade [due (2)] giorni TARGET prima del primo giorno del Periodo di Interessi in questione.

"**Banche di Riferimento**" indica, ai fini della determinazione dell'EURIBOR, la filiale principale a [Parigi] di [], [] e []¹², o le altre banche eventualmente designate dall'Agente previa consultazione con il Debitore (purché, qualora la banca designata sia un Finanziatore, il Finanziatore in questione abbia concesso il suo previo consenso a tale designazione).

"**Fondo Correlato**" indica, per quanto concerne un Finanziatore o un'entità in possesso dei requisiti per diventare Finanziatore, (a) un fondo o qualsiasi altra entità gestita da [o che si avvale della consulenza di]¹³ (i) tale Finanziatore o detta entità, o (ii) un'Affiliata di tale

⁹ Questa definizione è fornita a titolo di esempio. I criteri di determinazione delle Controllate Rilevanti devono essere stabiliti (se del caso) sulla base di criteri contabili e finanziari (EBITDA, attività, fatturato, ecc.) in considerazione della composizione del Gruppo e dell'economia dell'operazione. Il concetto di "Controllata Rilevante" è usato per descrivere dichiarazioni, impegni ed Eventi di Inadempimento.

¹⁰ Da modificare qualora il Debitore non sia registrato in Francia.

¹¹ Definizione da modificare qualora il concetto di controllo debba essere valutato su basi più ampie rispetto al solo diritto francese.

¹² Le Banche di Riferimento sono scelte dall'Agente previa consultazione con il Debitore.

¹³ Talune attività di gestione collettiva possono dare luogo alla stipula di mandati di consulenza per gli investimenti da parte di società di gestione, sia con altre società di gestione che con fondi d'investimento alternativi (FIA) come per esempio veicoli di cartolarizzazione. In questo contesto, la decisione finale d'investimento è assunta dalla società di gestione ovvero dal FIA che si avvale della consulenza. Particolare attenzione deve essere prestata al fine di verificare, nel caso di entità "che si avvalgono di consulenza", se il beneficiario di tale consulenza sia un fondo o un'entità legata al Finanziatore, per esempio in virtù della

Finanziatore o detta entità ovvero (b) qualunque altra entità avente lo stesso gestore [o consulente] di tale Finanziatore o detta entità.

"**Dichiarazioni Ripetute**" indica ciascuna delle dichiarazioni rese nell'Articolo 14 (*DICHIARAZIONI DEL DEBITORE*) [a eccezione di ____].¹⁴

"**Rappresentante**" indica qualunque delegato, agente, responsabile della gestione, amministratore, incaricato, fiduciario o depositario.

"**Garanzia Reale**" indica un'ipoteca, onere, pegno, privilegio, trust a fini di garanzia, trasferimento di proprietà quale collaterale e qualunque altro collaterale a garanzia degli obblighi di un soggetto, nonché qualsiasi altro contratto o accordo avente effetto analogo.¹⁵

"**Avviso di Selezione**" indica un avviso sostanzialmente nella forma indicata nell'ALLEGATO 3

Modello Di Avviso di Selezione), che il Debitore deve presentare all'Agente in conformità alle disposizioni dell'Articolo 6 (*PERIODI DI INTERESSI*).

"**Data di Sottoscrizione**" indica la data di sottoscrizione del Contratto.

"**Controllata**" indica una società controllata direttamente o indirettamente da un'altra ai sensi dell'Articolo L. 233-3 del Codice di Commercio.¹⁶

"**Giorno TARGET**" indica qualsiasi giorno in cui il sistema TARGET2 (*Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer*), un sistema transeuropeo automatizzato di trasferimenti rapidi con liquidazione lorda in tempo reale che utilizza un'unica piattaforma condivisa e che è stato lanciato il 19 novembre 2007, è aperto per il regolamento dei pagamenti in euro.

"**Imposte**" indica qualsiasi tassa, tributo, diritto ovvero onere o ritenuta di natura analoga (incluse sanzioni e interessi dovuti in caso di mancato o ritardato pagamento di una di tali somme).

"**Credito d'Imposta**" ha il significato attribuito nell'Articolo 9 (*Regime fiscale*).

"**Ritenuta alla Fonte**" ha il significato attribuito nell'Articolo 9 (*Regime fiscale*).

"**Pagamento di Imposte**" ha il significato attribuito nell'Articolo 9 (*Regime fiscale*).

"**Lettera TEG**" ha il significato attribuito nell'Articolo 5.5 (*Tasso Effettivo Globale*).

"**Data di Estinzione**" indica [la data del ____° anniversario della [Data di Sottoscrizione/Data di Erogazione] / il ____].

"**Impegno Totale**" indica la somma di tutti gli Impegni di tutti i Finanziatori.

"**Data di Trasferimento**" indica, nel caso di una cessione o di un trasferimento effettuati in conformità alle previsioni dell'Articolo 18.1 (*Cessioni e trasferimenti da parte dei Finanziatori*), la data successiva tra le due date seguenti:

- (a) la Data di Trasferimento indicata nel relativo Contratto di Trasferimento; e
- (b) la data in cui l'Agente sottoscrive il relativo Contratto di Trasferimento.

"**Contratto di Trasferimento**" indica un contratto avente ad oggetto il trasferimento o la cessione dei diritti e/o degli obblighi di un Finanziatore in conformità alle previsioni dell'Articolo 18.1 (*Cessioni e trasferimenti da parte dei Finanziatori*), redatto sostanzialmente nella forma indicata nell'Allegato 4

Modello di Contratto di Trasferimento di Trasferimento) ovvero in qualsiasi altra forma concordata tra l'Agente e il Debitore.

detenzione diretta o indiretta di tutte o alcune partecipazioni economiche (quote, azioni) di tale fondo o entità da parte del Finanziatore.

¹⁴ Eventuali eccezioni alla ripetizione di talune dichiarazioni devono essere concordate tra il Debitore e le Parti Finanziarie.

¹⁵ Definizione da modificare qualora il concetto di controllo debba essere valutato su basi più ampie rispetto al solo diritto francese.

¹⁶ Definizione da modificare, se del caso, qualora il concetto di controllo debba essere valutato su basi più ampie rispetto al solo diritto francese.

"**Importo Dovuto**" indica qualsiasi somma dovuta ma non ancora pagata dal Debitore in conformità ai Documenti Finanziari.

"**IVA**" indica qualsiasi imposta dovuta ai sensi della Direttiva del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (Direttiva 2006/112/CE) o qualunque altra imposta analoga dovuta in uno Stato membro dell'Unione Europea o altrove, che sostituisce o integra tale imposta.

1.2 Definizioni finanziarie

[Le definizioni finanziarie devono essere inserite dalle parti sulla base dei bilanci del Debitore.]

"**EBITDA**" indica [].

"**Indici Finanziari**" indica l'[Indice [R1] e l'Indice [R2]].

"**Indice [R1]**" indica il rapporto tra [] e [].

"**Indice [R2]**" indica il rapporto tra [] e [].

"**Periodo di Test**" indica, ai fini del calcolo degli Indici Finanziari, qualunque periodo di [dodici (12)] mesi in chiusura al [31 dicembre] di ogni esercizio finanziario, per il quale devono essere testati gli Indici Finanziari.¹⁷

1.3 Interpretazione

Nel Contratto, salvo altrimenti indicato:

- (a) "**Allegato**", "**Articolo**" e "**punto**" indicano (salvo altrimenti concordato) un allegato, un articolo o un punto del Contratto;
- (b) qualunque riferimento all"**Agente**", all"**Arranger**", al "**Debitore**", a una "**Parte Finanziaria**" o a un "**Finanziatore**" include i relativi successori, cessionari, aventi causa e beneficiari;
- (c) i riferimenti ai "**diritti**" o agli "**obblighi**" di una Parte, senza ulteriore chiarimento, sono da intendersi come i diritti o gli obblighi di tale Parte ai sensi del Contratto;
- (d) "**mese**" è da intendersi come un periodo avente inizio in un giorno di un mese civile e termine alla data corrispondente, lo stesso giorno del mese civile successivo, oppure (qualora il mese civile successivo non contenga lo stesso giorno) l'ultimo giorno di tale mese civile successivo;
- (e) i riferimenti ai "**pagamenti**" che una Parte effettua o riceve, senza ulteriore chiarimento, sono da intendersi come i pagamenti che tale Parte deve effettuare o ricevere ai sensi del Contratto;
- (f) "**regolamento**" comprende qualsiasi legge, decreto, ordinanza e qualunque altro strumento giuridico normativo nazionale o estero;
- (g) i riferimenti a un contratto (incluso il Contratto), convenzione o qualunque altro documento sono da intendersi come il presente contratto, la presente convenzione o il presente documento, come modificati, se del caso;
- (h) i termini "**si impegna a garantire**", "**garantisce**" o "**dovrà garantire**" usati nel contesto degli impegni assunti dal Debitore per conto di una o più delle sue Controllate sono da intendersi come un obbligo del Debitore di conseguire un risultato specifico; e
- (i) un Potenziale Evento di Inadempimento è "**persistente**" qualora non sia stato sanato o i soggetti che possono farlo valere non abbiano rinunciato al loro diritto a farlo e un Evento di Inadempimento è "**persistente**" se i soggetti che possono farlo valere non hanno rinunciato a tale diritto.

¹⁷ Da adeguare nel caso in cui gli Indici Finanziari siano testati più di una volta l'anno.

2. IL FINANZIAMENTO

2.1 Importo del Finanziamento

Fatte salve le clausole del Contratto, i Finanziatori dovranno mettere a disposizione del Debitore un finanziamento per un importo complessivo di capitale pari a [] euro (EUR []).

2.2 Scopo del Finanziamento e verifica dell'utilizzo del Finanziamento

2.2.1 Il Finanziamento è esclusivamente destinato a [specificare lo scopo del Finanziamento].¹⁸

2.2.2 Nessuna Parte Finanziaria sarà tenuta a monitorare o verificare l'utilizzo, da parte del Debitore, degli importi assunti in prestito ai sensi del Finanziamento.

2.3 Diritti e obblighi delle Parti Finanziarie

2.3.1 Gli obblighi delle Parti Finanziarie ai sensi dei Documenti Finanziari sono parziari (*conjointes et non solidaires*). Il mancato adempimento, a opera di una Parte Finanziaria, dei propri obblighi ai sensi dei Documenti Finanziari non inficerà gli obblighi di alcun'altra Parte ai sensi di tali documenti.

2.3.2 I diritti di ogni Parte Finanziaria ai sensi dei Documenti Finanziari sono distinti e indipendenti da quelli delle altre Parti Finanziarie e qualsiasi obbligo del Debitore nei confronti di una Parte Finanziaria ai sensi dei Documenti Finanziari è distinto e indipendente dagli obblighi nei confronti delle altre Parti Finanziarie.

3. CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL FINANZIAMENTO

3.1 Condizioni sospensive o condizioni concomitanti

3.1.1 Condizioni concomitanti con la sottoscrizione del Contratto

Contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, il Debitore si impegna a presentare all'Agente i documenti elencati nella sezione 1 dell'

¹⁸ In particolare, il Finanziamento può avere lo scopo di rifinanziare un indebitamento esistente. In questo caso, è necessario specificare tale scopo nella sezione Scopo del Contratto di Finanziamento e prevedere la presentazione, come condizione sospensiva ovvero concomitante con la messa a disposizione del Finanziamento, di qualunque documento indicante il rifinanziamento di tale indebitamento e (se del caso) la cancellazione concomitante di eventuali garanzie rese allo scopo di assistere tale indebitamento.

ALLEGATO

1

Condizioni sospensive o condizioni concomitanti), che dovranno essere in forma e sostanza soddisfacente per [l'Agente, l'Arranger e il Finanziatore Iniziale]. [L'Agente si impegna a confermare tempestivamente al Debitore e ai Finanziatori che la forma e la sostanza di tali documenti sono a suo giudizio soddisfacenti.]¹⁹

3.1.2 **Condizioni sospensive all'Erogazione**

L'Erogazione è subordinata alla presentazione da parte del Debitore all'Agente dei documenti elencati nella sezione 2 dell'

¹⁹ Fatta salva l'approvazione dell'Agente.

Condizioni sospensive o condizioni concomitanti), che dovranno essere in forma e sostanza soddisfacente per [l'Agente, l'Arranger e il Finanziatore Iniziale]. [L'Agente si impegna a confermare tempestivamente al Debitore e ai Finanziatori che la forma e la sostanza di tali documenti sono a suo giudizio soddisfacenti.]²⁰

3.2 **Richiesta di Erogazione e messa a disposizione del Finanziamento**

3.2.1 Il Finanziamento sarà messo a disposizione del Debitore in un'unica rata purché (i) il Debitore presenti all'Agente una Richiesta di Erogazione debitamente compilata [almeno [] ([]) Giorni Lavorativi prima della Data di Erogazione]²¹ e (ii) qualora alla data della Richiesta di Erogazione e alla Data di Erogazione non vi sia alcun Evento di Inadempimento o Potenziale Evento di Inadempimento persistente.

3.2.2 La Richiesta di Erogazione è irrevocabile e sarà considerata debitamente compilata soltanto qualora rispetti il modello riportato nell'ALLEGATO 2 (Modello DI *Richiesta di Erogazione*) e laddove:

- (a) la Data di Erogazione richiesta sia un Giorno Lavorativo durante il Periodo di Disponibilità; e
- (b) il Periodo di Interessi richiesto sia conforme alle clausole dell'Articolo 6 (*PERIODI DI INTERESSI*).

3.2.3 Qualora le condizioni pattuite nel Contratto siano soddisfatte, il Finanziatore Iniziale, la sua Sede Operativa, metteranno l'intero Finanziamento a disposizione del Debitore alla Data di Erogazione.

3.2.4 Nel caso in cui il Debitore non presenti all'Agente una Richiesta di Erogazione al più tardi entro [] ([]) Giorni Lavorativi prima della scadenza del Periodo di Disponibilità, l'Impegno Totale sarà immediatamente e definitivamente cancellato.

4. **RIMBORSO E CANCELLAZIONE DEL FINANZIAMENTO**

4.1 **Rimborso normale**

Il Debitore rimborserà l'intero Importo Non Rimborsato alla Data di Estinzione.²²

4.2 **Rimborso anticipato**

4.2.1 **Rimborso anticipato volontario**

- (a) Il Debitore avrà il diritto di rimborsare anticipatamente in tutto o in parte l'Importo Non Rimborsato (per un importo minimo di [] euro, EUR ([])) e, oltre questa soglia, di multipli interi di [] euro, (EUR [])), previo preavviso all'Agente di almeno [] ([]) Giorni Lavorativi (ovvero un periodo più breve, fatto salvo il previo consenso della Maggioranza dei Finanziatori).
- (b) Il rimborso anticipato volontario, totale o parziale, dell'Importo Non Rimborsato non darà luogo ad alcun genere di indennizzo o spesa, a eccezione (i) di eventuali Costi di Interruzione della Provvista, nel caso in cui il Debitore dovesse effettuare un rimborso anticipato volontario a una data diversa da una Data di Pagamento degli Interessi e (ii) di una penale per un importo pari a []²³.

²⁰ Fatta salva l'approvazione dell'Agente.

²¹ Punto chiave: verificare le condizioni dell'Utilizzo con il back office dell'Agente/del Finanziatore Iniziale.

²² Condizioni di rimborso da adeguare nel caso in cui il Finanziamento non possa essere rimborsato in un'unica soluzione, ma sia rimborsabile ratealmente.

²³ Il Debitore dovrà pagare una penale in cambio della facoltà di scelta di rimborso anticipato. L'importo di tale penale potrà variare sulla base della natura del tasso applicabile (fisso o variabile), della scadenza residua, dello status dei Finanziatori partecipanti all'operazione (compagnia assicurativa, banca, ecc.) e, più in generale, in funzione dell'economia dell'operazione e della situazione del Debitore.

4.3 **Rimborso anticipato obbligatorio** ²⁴

4.3.1 **Illegalità per un Finanziatore**

Qualora l'adempimento da parte di un Finanziatore di uno dei suoi obblighi ai sensi del Contratto ovvero la messa a disposizione o il mantenimento della sua Partecipazione diventassero illegali ai sensi delle leggi a esso applicabili:

- (a) il Finanziatore dovrà comunicare tempestivamente all'Agente il fatto in questione non appena ne venga a conoscenza;
- (b) non appena l'Agente abbia informato il Debitore, l'Impegno del relativo Finanziatore sarà cancellato ovvero, qualora il mantenimento dell'Impegno di tale Finanziatore fosse legalmente ammissibile per un certo periodo di tempo, il Debitore avrà il diritto, previo invio di una comunicazione all'Agente, di annunciare l'intenzione di cancellare l'Impegno di detto Finanziatore e rimborsarne anticipatamente la Partecipazione, ovvero di sostituire il Finanziatore in questione; e
- (c) nel caso in cui il Debitore abbia annunciato l'intenzione di rimborsare anticipatamente la Partecipazione del relativo Finanziatore, tale rimborso dovrà essere effettuato alla prima delle date seguenti:
 - (i) l'ultimo giorno del Periodo di Interessi corrente, alla data della comunicazione di cui al precedente punto (a);
 - (ii) la data indicata dal Debitore nella notifica di cancellazione di cui al precedente punto (b); e
 - (iii) la data specificata dal relativo Finanziatore nella comunicazione di cui al precedente punto (a); e

in ogni caso, a condizione che la data scelta non preceda l'ultimo giorno dell'eventuale periodo di tolleranza previsto dalla legge; oppure

- (d) qualora il Debitore abbia annunciato l'intenzione di sostituire il relativo Finanziatore, il Debitore avrà il diritto, previo preavviso di [__] ([__]) Giorni Lavorativi all'Agente e al relativo Finanziatore, di sostituire tale Finanziatore, chiedendogli di trasferire (e detto Finanziatore sarà tenuto a trasferire), in conformità all'Articolo 18.1 (*Cessioni e trasferimenti da parte dei Finanziatori*), in toto (e non soltanto in parte) i suoi diritti e obblighi ai sensi del Contratto a un altro Finanziatore ovvero a un altro istituto bancario o finanziario scelto dal Debitore.

4.3.2 **Cambio di Controllo**

Nel caso di un Cambio di Controllo:

- (a) il Debitore comunicherà tempestivamente all'Agente tale circostanza non appena ne venga a conoscenza e l'Agente informerà a sua volta i Finanziatori; e
- (b) salvo altrimenti concordato dal/i relativo/i Finziatore/i, l'Impegno del/i relativo/i Finziatore/i sarà cancellato e il Debitore sarà tenuto a rimborsarne la rispettiva Partecipazione e a pagare i corrispondenti interessi e tutti gli altri importi dovuti ai sensi dei Documenti Finziari, che diventeranno immediatamente esigibili, al più tardi entro un periodo di [__] ([__]) giorni di calendario dopo che sia intervenuto il Cambio di Controllo.

4.4 **Sostituzione e rimborso anticipato volontario e cancellazione in relazione a un singolo Finanziatore**

- (a) Qualora:
 - (i) un importo dovuto dal Debitore a un Finziatore debba essere maggiorato in forza dell'applicazione delle previsioni del punto (c) dell'Articolo 9.2 (*Maggiorazioni di pagamento*) o di una previsione equivalente dei Documenti Finziari; oppure

²⁴ Altre situazioni di rimborso anticipato obbligatorio possono essere concordate tra le Parti in funzione dell'economia dell'operazione e della situazione del Debitore.

- (ii) un Finanziatore chieda al Debitore di essere indennizzato in ottemperanza alle previsioni dell'Articolo 9.3 (*Indennizzo fiscale*) o dell'Articolo 10.1 (*Costi aggiuntivi*); oppure
- (iii) un importo dovuto dal Debitore a uno qualunque dei Finanziatori ai sensi di un Documento Finanziario non sia, o sia suscettibile di non essere (al momento del calcolo dell'imposta sulle società) considerato come una spesa o un onere deducibile del Debitore secondo il regime fiscale [francese]²⁵, unicamente perché tale importo è (1) corrisposto o dovuto a un Finanziatore costituito, domiciliato, stabilito od operante tramite una Sede Operativa situata in una Giurisdizione Non Cooperante, ovvero (2) versato su un conto aperto a nome o per conto di tale Finanziatore presso un istituto finanziario situato in una Giurisdizione Non Cooperante,

il Debitore avrà il diritto, fintantoché persiste la situazione che dà luogo a tale costo aggiuntivo, indennizzo o indeducibilità secondo il regime fiscale [francese]²⁶, mediante invio di una comunicazione all'Agente, di annunciare l'intenzione di cancellare l'Impegno di tale Finanziatore e rimborsarne anticipatamente la Partecipazione alle condizioni previste nel punto (c) dell'Articolo 4.3.1 (*Illegalità per un Finanziatore*), ovvero di sostituire detto Finanziatore alle condizioni contemplate nel punto (d) dell'Articolo 4.3.1 (*Illegalità per un Finanziatore*).

- (b) Alla ricezione della notifica di cancellazione di cui al precedente punto (a), l'Impegno del relativo Finanziatore sarà immediatamente e definitivamente cancellato e azzerato.

4.5 **Rimborso anticipato obbligatorio e cancellazione in relazione a un singolo Finanziatore**

4.5.1 Qualora l'adempimento da parte del Debitore dei propri obblighi nei confronti di un Finanziatore ai sensi del punto (c) dell'Articolo 9.2 (*Maggiorazioni di pagamento*) o di una previsione equivalente di un Documento Finanziario diventi illegale:

- (a) il Debitore dovrà darne immediata comunicazione all'Agente non appena venga a conoscenza del fatto;
- (b) non appena l'Agente informi il relativo Finanziatore, l'Impegno di quest'ultimo sarà cancellato ovvero, qualora il mantenimento dell'Impegno di tale Finanziatore fosse legalmente ammissibile per un certo periodo di tempo, il Debitore avrà il diritto, previo invio di una comunicazione all'Agente, di annunciare l'intenzione di cancellare l'Impegno di detto Finanziatore e rimborsarne anticipatamente la Partecipazione alle condizioni previste nel punto (c) dell'Articolo 4.3.1 (*Illegalità per un Finanziatore*), ovvero di sostituire detto Finanziatore alle condizioni definite nell'Articolo 4.3.1 (*Illegalità per un Finanziatore*).

4.5.2 In assenza di cancellazione immediata qualora il mantenimento dell'Impegno di detto Finanziatore fosse illegale a tale data, l'Impegno del relativo Finanziatore sarà immediatamente e definitivamente cancellato e azzerato alla ricezione della notifica di cancellazione di cui all'Articolo 4.5.1.

4.6 **Condizioni di rimborso e cancellazione**

4.6.1 Qualunque notifica di cancellazione o comunicazione di rimborso anticipato effettuata da una Parte ai sensi del presente Articolo 4 (*RIMBORSO E CANCELLAZIONE DEL FINANZIAMENTO*) sarà irrevocabile e, salvo altrimenti stipulato nel Contratto, dovrà specificare la(e) data(e) di rimborso o cancellazione, nonché l'importo rimborsato.

4.6.2 Qualsiasi importo rimborsato anticipatamente ai sensi del presente Articolo 4 (*RIMBORSO E CANCELLAZIONE DEL FINANZIAMENTO*) non potrà essere utilizzato in alcuna circostanza.

4.6.3 Tutti i rimborsi ai sensi del Contratto (volontari od obbligatori, normali o anticipati, parziali o completi) dovranno essere accompagnati dagli interessi maturati e di mora, nonché da qualsiasi altra spesa e somma accessoria dovuta in conformità al Contratto (inclusi in

²⁵ Da adattare qualora il Debitore non sia registrato in Francia.

²⁶ Da adattare qualora il Debitore non sia registrato in Francia.

particolare i Costi di Interruzione della Provvista), ma non daranno luogo al pagamento di un indennizzo [(fatto salvo quanto previsto dal punto (b) dell'Articolo 4.2.1 (*Rimborso anticipato volontario*)]²⁷.

- 4.6.4 Il Debitore avrà il diritto di rimborsare in tutto o in parte l'Importo Non Rimborsato ovvero di cancellare in tutto o in parte l'Impegno di un Finanziatore esclusivamente alle date e in conformità alle condizioni previste nel Contratto.
- 4.6.5 Qualunque cancellazione di un Impegno sarà definitiva.
- 4.6.6 Non appena l'Agente abbia ricevuto una comunicazione in conformità alle previsioni del presente Articolo 4 (*RIMBORSO E CANCELLAZIONE DEL FINANZIAMENTO*), dovrà inviarne una copia al Debitore o, se del caso, al relativo Finanziatore.

5. INTERESSI

5.1 **Calcolo e pagamento degli interessi**²⁸

5.1.1 Il tasso d'interesse applicabile all'Importo Non Rimborsato per ogni Periodo di Interessi è il tasso annuo espresso in percentuale che corrisponde alla somma:

- (a) del Margine;
- (b) dell'EURIBOR del relativo Periodo di Interessi; e
- (c) [se del caso, dei Costi Obbligatori applicabili].

5.1.2 Una volta determinato l'EURIBOR applicabile a ogni Periodo di Interessi, l'Agente calcolerà l'importo degli interessi dovuti per il Periodo di Interessi pertinente e lo comunicherà tempestivamente al Debitore e ai Finanziatori.

5.1.3 Gli interessi dovuti ai sensi del Finanziamento saranno pagabili in via posticipata a ciascuna Data di Pagamento degli Interessi [(fermo restando che, per qualunque Periodo di Interessi superiore a sei (6) mesi, gli interessi dovuti saranno pagabili l'ultimo giorno di ogni periodo di sei (6) mesi successivo al primo giorno di tale Periodo di Interessi e per l'ultima volta, l'ultimo giorno di tale Periodo di Interessi)].

5.2 **Interessi di mora**

5.2.1 Qualora il Debitore non effettui puntualmente il pagamento di un importo dovuto ai sensi di uno dei Documenti Finanziari, su tale importo matureranno gli interessi, per legge e senza alcun preavviso, entro i limiti autorizzati dalla legge, durante il periodo compreso tra la rispettiva data di scadenza e la data dell'effettivo pagamento [(sia prima che dopo l'eventuale pronuncia di un tribunale)] a un tasso del [__] per cento ([__]%) l'anno superiore al tasso che sarebbe stato applicato qualora l'Importo Dovuto avesse costituito, durante il periodo di ritardo del pagamento, un anticipo ragionevolmente concesso dall'Agente durante Periodi di Interessi successivi di una durata stabilita.

5.2.2 Il Debitore dovrà pagare gli interessi maturati e di mora derivanti ai sensi del presente Articolo 5.2 (*Interessi di mora*) non appena richiesto dall'Agente.

5.2.3 La percezione degli Interessi di Mora di cui al presente Articolo 5.2 (*Interessi di mora*) non costituirà in alcun caso una concessione di una proroga del pagamento né una rinuncia ad alcun genere di diritto delle Parti Finanziarie ai sensi del Contratto.

5.3 **Adeguamento del Margine**

[Le condizioni di adeguamento del margine dovranno essere specificate dalle parti, se del caso]²⁹

²⁷ Da inserire laddove sia richiesto il pagamento di una penale in caso di rimborso anticipato volontario.

²⁸ Il Contratto è stato redatto nell'ipotesi che il tasso d'interesse applicabile al Finanziamento sia un tasso variabile basato sull'EURIBOR. Di conseguenza, dovrà essere adeguato nel caso in cui il tasso d'interesse sia fisso. Il Contratto dovrà essere adeguato anche qualora il primo Periodo di Interessi sia più breve dell'intervallo nel corso del quale sia possibile determinare un EURIBOR.

²⁹ La formulazione di questa clausola concernente l'adeguamento del Margine dovrà essere elaborata di caso in caso in funzione dell'identità e dell'attività del Debitore e in conformità all'economia dell'operazione. L'adeguamento del margine può essere al rialzo o al ribasso, o entrambi. Può avvenire automaticamente sulla base del superamento di taluni coefficienti definiti in questa clausola.

5.4 **Capitalizzazione**³⁰

Fatto salvo il fatto che sono esigibili in qualsiasi momento, gli interessi che restano dovuti dal Debitore nel corso di un anno intero a partire dalla rispettiva data di scadenza saranno capitalizzati in conformità all'articolo 1154 del Codice Civile francese e genereranno interessi alle condizioni definite nell'Articolo 5.2 (*Interessi di mora*).

5.5 **Tasso effettivo globale**³¹

5.5.1 Al fine di soddisfare gli obblighi di cui agli Articoli L. 313-4 del Codice Monetario e Finanziario francese, L. 313-1 ed L. 313-2, R. 313-1 e R. 313-2 del Codice di Consumo francese, il tasso effettivo globale (TEG) (*taux effectif global*) del Finanziamento è indicato alla Data di Sottoscrizione, dall'Agente al Debitore, in una lettera separata, che le Parti riconoscono e accettano come parte integrante del Contratto (la "**Lettera TEG**").

5.5.2 Il Debitore riconosce espressamente che, a causa delle particolarità delle clausole del Contratto e, in particolare, della variabilità del tasso d'interesse nonché del diritto del Debitore di scegliere la durata di ogni Periodo di Interessi, è impossibile determinare preventivamente il tasso effettivo globale del Finanziamento e che il tasso effettivo globale indicato nella Lettera TEG costituisce puramente un esempio redatto sulla base di alcune ipotesi che in futuro non saranno vincolanti per i Finanziatori.

5.5.3 Il Debitore riconosce di avere personalmente effettuato le stime a suo giudizio necessarie per valutare il costo totale del Finanziamento e di avere ottenuto dall'Agente [e dai Finanziatori] tutte le informazioni a tal fine necessarie.

6. **PERIODI DI INTERESSI**

6.1 Ogni Periodo di Interessi avrà, a scelta del Debitore, una durata di [__] ([__]) o [__] ([__]) mesi [(o qualunque altra durata concordata tra il Debitore e l'Agente (operante su istruzioni della/di/ [Maggioranza dei/tutti i] Finanziatori)] [fermo restando che, in deroga a quanto anzidetto, il primo Periodo di Interessi inizierà alla Data di Erogazione e terminerà il [__]]³².

6.2 Il Debitore potrà scegliere ogni Periodo di Interessi nella Lettera di Erogazione e in seguito, a partire dalla Data di Erogazione, in un Avviso di Selezione.

6.3 Il Debitore potrà inviare all'Agente un Avviso di Selezione irrevocabile al più tardi alle ore [__] ([__]:00) [__] ([__]) Giorni Lavorativi prima del primo giorno del relativo Periodo di Interessi.

6.4 L'Agente comunicherà tempestivamente ai Finanziatori il contenuto di qualunque Avviso di Selezione ricevuto dal Debitore.

6.5 Qualora il Debitore non facesse pervenire all'Agente un Avviso di Selezione ovvero non la facesse pervenire entro la scadenza prevista, il relativo Periodo di Interessi avrà una durata di [tre] ([3]) mesi.

6.6 Ogni Periodo di Interessi inizierà l'ultimo giorno (incluso) del Periodo di Interessi precedente (a eccezione del primo Periodo di Interessi, che inizierà alla Data di Erogazione) e terminerà l'ultimo giorno (escluso) del relativo Periodo di Interessi; si precisa (i) che qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, tale Periodo di Interessi terminerà il Giorno Lavorativo successivo, salvo ove ciò si traduca in un rinvio al mese civile successivo, nel qual caso detto Periodo di Interessi terminerà il Giorno Lavorativo precedente e (ii) che nello stesso giorno non potranno maturare interessi per due (2) Periodi di Interessi.

6.7 Un Periodo di Interessi non potrà in alcun caso avere una durata che si protragga oltre la Data di Estinzione.

³⁰ Da inserire se il Contratto è soggetto al diritto francese.

³¹ Da inserire se il Contratto è soggetto al diritto francese.

³² Da inserire qualora il primo Periodo di Interessi abbia una durata specifica (per esempio nel caso in cui non corrisponda a un numero intero di mesi).

7. MODIFICHE AL CALCOLO DEGLI INTERESSI

7.1 Assenza di quotazioni

Fatte salve le previsioni dell'Articolo 7.2 (*Turbativa di Mercato*), qualora nel momento in cui l'EURIBOR deve essere determinato dalle Banche di Riferimento, una delle Banche di Riferimento non indichi il suo tasso al più tardi entro le ore [__]:00 del relativo Giorno di Quotazione, il tasso EURIBOR applicabile sarà determinato sulla base dei tassi comunicati dalle altre Banche di Riferimento.

7.2 Turbativa di Mercato

Qualora una Turbativa di Mercato interferisca con un Periodo di Interessi, il tasso d'interesse applicabile alla Partecipazione di ciascun Finanziatore durante il Periodo di Interessi in questione sarà pari alla somma:

- (a) del Margine [applicabile];
- (b) del tasso annuo corrispondente al costo sostenuto da tale Finanziatore per finanziare la propria Partecipazione con qualunque mezzo ragionevole abbia scelto; detto tasso dovrà essere comunicato tempestivamente all'Agente e, in ogni caso, prima della Data di Pagamento degli Interessi del Periodo di Interessi in questione; e
- (c) [degli eventuali Costi Obbligatori applicabili alla Partecipazione del relativo Finanziatore.]

7.3 Base alternativa

7.3.1 Qualora si verificasse una Turbativa di Mercato e purché richiesto dall'Agente e/o dal Debitore, l'Agente e il Debitore daranno inizio a trattative (di durata non superiore a [trenta] ([30]) giorni di calendario) allo scopo di pervenire a un accordo in merito a una base di calcolo alternativa per il tasso d'interesse.

7.3.2 Qualunque base di calcolo concordata in conformità all'Articolo 7.3.1 sarà applicata a tutte le Parti, a condizione che sia stata preventivamente approvata da tutti i Finanziatori; si precisa che, qualora la base di calcolo alternativa non sia stata preventivamente approvata da tutti i Finanziatori, si applicheranno le previsioni dell'Articolo 7.2 (*Turbativa di Mercato*).

7.4 Costi di Interruzione della Provvista

7.4.1 Entro un periodo di [__] ([__]) Giorni Lavorativi successivi alla richiesta dell'Agente, il Debitore dovrà corrispondergli, per conto dei relativi Finanziatori, gli eventuali Costi di Interruzione della Provvista derivanti dal rimborso totale o parziale della loro Partecipazione a una data diversa da una Data di Pagamento degli Interessi.

7.4.2 Ciascun Finanziatore dovrà, ove richiesto dall'Agente, fornire a quest'ultimo, entro un periodo di tempo ragionevole, un'attestazione a conferma dell'importo dei Costi di Interruzione della Provvista da esso sostenuti per il relativo Periodo di Interessi.

8. COMMISSIONI³³

8.1 Commissione di Coordinamento

Il Debitore dovrà pagare all'Arranger una commissione di coordinamento il cui importo e le cui condizioni di pagamento sono definiti in una Lettera sulle Commissioni.

8.2 Commissione dell'Agente

Il Debitore dovrà pagare all'Agente una Commissione dell'Agente il cui importo e le cui condizioni di pagamento sono definiti in una Lettera sulle Commissioni.

³³ Altre commissioni da specificarsi a cura della Parti, se del caso (commissione di partecipazione/impegno, ecc.).

9. REGIME FISCALE

9.1 Definizioni

"**FATCA**" indica:

- (a) le sezioni da 1471 a 1474 del Codice di Diritto Tributario statunitense del 1986 (*US Internal Revenue Code of 1986*) e qualunque regolamento associato;
- (b) qualsiasi trattato, legge o regolamento di qualunque altra giurisdizione, ovvero un accordo intergovernativo tra gli Stati Uniti d'America e qualsivoglia altra giurisdizione, che (in ogni caso) agevoli l'applicazione di una legge o un regolamento di cui al precedente punto (a); oppure

qualunque disposizione attuativa di un trattato, una legge o un regolamento di cui ai precedenti commi (a) e (b) stipulata con l'Internal Revenue Service degli Stati Uniti, il governo americano o qualsiasi altra autorità governativa o fiscale di un'altra giurisdizione.

"**Ritenuta alla Fonte FATCA**" indica una ritenuta ovvero una Ritenuta alla Fonte applicabile a un pagamento ai sensi di un Documento Finanziario in applicazione della Legge FATCA.

"**Finanziatore Beneficiario di un Trattato Fiscale**" indica un Finanziatore che:

- (a) è residente in uno Stato Firmatario ai sensi del Trattato Fiscale;
- (b) non svolge un'attività [in Francia]³⁴ mediante una stabile organizzazione cui la sua Partecipazione è in pratica legata;
- (c) agisce da una Sede Operativa situata in uno Stato della sua organizzazione;
- (d) soddisfa tutte le altre condizioni che devono essere soddisfatte in applicazione del Trattato Fiscale dai soggetti residenti nello Stato Firmatario, cosicché detti soggetti residenti in tale Stato possano essere esentati dalle Imposte applicate agli interessi dalla [Francia]³⁵, subordinatamente all'espletamento di tutte le necessarie formalità.

"**Parte Protetta**" indica una Parte Finanziaria responsabile delle Imposte relative a un pagamento che ha ricevuto o deve ricevere (ovvero che, ai sensi di un trattato fiscale, si ritiene ricevuto o debba essere ricevuto) conformemente a un Documento Finanziario.

"**Finanziatore Qualificato**" indica:

- (a) un Finanziatore che soddisfa le condizioni imposte dalla legge [francese]³⁶ per un pagamento di interessi non assoggettabile a una Ritenuta alla Fonte ovvero, se del caso, esentabile da una Ritenuta alla Fonte; oppure;
- (b) un Finanziatore Beneficiario di un Trattato Fiscale.

"**Stato Firmatario**" indica uno Stato che ha firmato un trattato contro la doppia imposizione con la [Francia]³⁷ (il "**Trattato Fiscale**"), che prevede la totale esenzione dalle Imposte applicate dalla [Francia]³⁸ ai pagamenti di interessi.

"**Credito d'Imposta**" indica un credito, un'esenzione, una riduzione o un rimborso d'imposta.

"**Ritenuta alla Fonte**" indica una ritenuta o un prelievo a titolo d'Imposta applicabile a un pagamento ai sensi del Contratto, diversa da una Ritenuta alla Fonte FATCA.

"**Pagamento Maggiorato di Imposta**" indica un pagamento maggiorato effettuato dal Debitore a una Parte Finanziaria in conformità alle previsioni dell'Articolo 9.2 (*Maggiorazioni di pagamento*) ovvero un pagamento effettuato in conformità alle previsioni dell'Articolo 9.3 (*Indennizzo fiscale*).

Salvo altrimenti previsto, un riferimento nel presente Articolo 9 (*Regime fiscale*) a "**determinare**" o "**determinato**" è da intendersi come la valutazione compiuta da un soggetto, a sua esclusiva discrezione.

³⁴ Da adattare qualora il Debitore non sia registrato in Francia.

³⁵ Da adattare qualora il Debitore non sia registrato in Francia.

³⁶ Da adattare qualora il Debitore non sia registrato in Francia.

³⁷ Da adattare qualora il Debitore non sia registrato in Francia.

³⁸ Da adattare qualora il Debitore non sia registrato in Francia.

9.2 Maggiorazioni di pagamento

- (a) Il Debitore dovrà effettuare tutti i pagamenti ai sensi dei Documenti Finanziari, al netto di qualunque Ritenuta alla Fonte, salvo ove una Ritenuta alla Fonte sia prevista dalla legge.
- (b) Non appena venga a conoscenza dell'obbligo di operare una Ritenuta alla Fonte ovvero di modificare l'aliquota o base di una Ritenuta Fiscale, il Debitore ne darà comunicazione all'Agente. Analogamente un Finanziatore, comunicherà all'Agente, non appena ne venga a conoscenza, qualunque Ritenuta alla Fonte applicabile a un pagamento cui abbia diritto. Una volta che un Finanziatore abbia ricevuto tali informazioni, l'Agente informerà il Debitore.
- (c) Qualora il Debitore debba operare una Ritenuta alla Fonte, l'importo del relativo pagamento dovrà essere maggiorato così da risultare pari, al netto della Ritenuta alla Fonte, all'ammontare che sarebbe stato dovuto qualora il pagamento non fosse stato assoggettato a Ritenuta alla Fonte.
- (d) Un pagamento non sarà maggiorato ai sensi del precedente punto (c) in ragione di una Ritenuta alla Fonte a titolo d'Imposta applicata dalla [Francia]³⁹, qualora alla data di scadenza di tale pagamento:
- (i) il pagamento avrebbe potuto essere corrisposto al relativo Finanziatore senza Ritenuta alla Fonte qualora tale Finanziatore fosse stato un Finanziatore Qualificato, ma a tale data il Finanziatore in questione non sia o abbia cessato di essere un Finanziatore Qualificato per una ragione diversa da una modifica, apportata dopo la data in cui è diventato Finanziatore ai sensi del Contratto, della legge o di un trattato fiscale (o della relativa interpretazione o applicazione) ovvero di una prassi o concessione pubblicata da qualsiasi autorità fiscale competente; oppure
- (ii) il relativo Finanziatore sia un Finanziatore Beneficiario di un Trattato Fiscale e il Debitore sia in grado di dimostrare che il pagamento avrebbe potuto essere effettuato senza Ritenuta alla Fonte a titolo d'Imposta applicata dalla [Francia]⁴⁰ qualora il Finanziatore avesse ottemperato ai propri obblighi ai sensi del successivo punto (g),
- fermo restando che l'esclusione di cui al precedente punto (i) nell'eventualità di una modifica apportata dopo la data in cui un Finanziatore è diventato Finanziatore ai sensi del Contratto, non si applicherà nel caso di Ritenuta alla Fonte a titolo d'Imposta applicata dalla [Francia]⁴¹ su un pagamento corrisposto a un Finanziatore, qualora tale Ritenuta alla Fonte sia dovuta esclusivamente perché il pagamento in oggetto è effettuato su un conto a nome e per conto di tale Finanziatore presso un istituto finanziario situato in una Giurisdizione Non Cooperante.
- (e) Il Debitore dovrà operare qualunque Ritenuta alla Fonte cui i suoi pagamenti siano soggetti e versare l'importo corrispondente all'autorità fiscale competente, entro le scadenze previste dalla legge ed entro i limiti dei requisiti minimi di legge.
- (f) Entro e non oltre trenta (30) giorni dall'effettuazione di una Ritenuta alla Fonte o dal versamento dell'importo corrispondente all'autorità fiscale competente, il Debitore dovrà inviare all'Agente, per conto della relativa Parte Finanziaria, un'attestazione che consenta a quest'ultima di concludere ragionevolmente che la Ritenuta alla Fonte è stata operata ovvero, se del caso, che il corrispondente versamento all'autorità fiscale competente è stato debitamente effettuato.
- (g) Un Finanziatore Beneficiario di un Trattato Fiscale e il Debitore che gli deve un pagamento dovranno cooperare all'espletamento delle formalità che consentono al Debitore di effettuare il pagamento in questione senza alcuna Ritenuta alla Fonte.

³⁹ Da adattare qualora il Debitore non sia registrato in Francia.

⁴⁰ Da adattare qualora il Debitore non sia registrato in Francia.

⁴¹ Da adattare qualora il Debitore non sia registrato in Francia.

9.3 Indennizzo fiscale

- (a) Il Debitore dovrà pagare alla Parte Protetta, entro [tre (3)] Giorni Lavorativi dalla richiesta dell'Agente, un importo - determinato da detta Parte Protetta - pari alla perdita che essa ha sostenuto o potrebbe sostenere (direttamente o indirettamente) ai sensi di un Documento Finanziario a seguito di un'Imposta, ovvero all'importo dell'Imposta che deve essere pagata ai sensi di un Documento Finanziario.
- (b) Il suesposto punto (a) non si applica qualora:
 - (i) l'Imposta sia pagata da una Parte Finanziaria;
 - (A) in ottemperanza alle leggi del paese della sua sede legale ovvero, se diverso, del/dei paese/i in cui tale Parte Finanziaria è considerata residente ai fini fiscali; oppure
 - (B) in relazione a un pagamento che riceve o riceverà nel paese della sua Sede Operativa, in conformità alle leggi di tale paese,

laddove tale Imposta si basi sui ricavi netti che ha effettivamente ricevuto o deve effettivamente ricevere, o sia calcolata con riferimento a tali ricavi (esclusi tutti i ricavi che si ritiene semplicemente che essa abbia ricevuto o debba ricevere); oppure
 - (ii) nel caso in cui la perdita o il suo obbligo di pagare l'Imposta:
 - (A) siano compensati da un pagamento maggiorato in conformità all'Articolo 9.2 (*Maggiorazioni di pagamento*);
 - (B) avrebbero dovuto essere compensati con un pagamento maggiorato in conformità all'Articolo 9.2 (*Maggiorazioni di pagamento*), ma non lo sono stati unicamente in virtù di una delle eccezioni di cui al punto (d) dell'Articolo 9.2 (*Maggiorazioni di pagamento*); oppure
 - (C) siano relativi a una Ritenuta alla Fonte FATCA che deve essere operata da una Parte.
- (c) Una Parte Protetta che si avvale, o intende avvalersi, delle previsioni del precedente punto (a), dovrà indicare tempestivamente all'Agente la causa della pretesa. L'Agente dovrà quindi informare il Debitore.
- (d) Non appena il Debitore abbia ricevuto un pagamento in conformità alle previsioni del presente Articolo 9.3 (*Indennizzo fiscale*), la relativa Parte Protetta dovrà informare l'Agente.

9.4 Credito d'Imposta

Qualora il Debitore effettui un Pagamento Maggioato d'Imposta e la relativa Parte Finanziaria determini:

- (a) che tale pagamento dia luogo al diritto a un Credito d'Imposta in relazione a un pagamento maggiorato di cui il Pagamento Maggioato d'Imposta in questione faccia parte, in ordine a tale Pagamento Maggioato d'Imposta o in riferimento a una Ritenuta alla Fonte a seguito della quale detto Pagamento Maggioato d'Imposta si è reso necessario; e
- (b) che ha ottenuto tale Credito d'Imposta e l'ha utilizzato, senza che ciò sia divenuto oggetto di una contestazione,

la relativa Parte Finanziaria dovrà pagare al Debitore un importo, da essa determinato, tale che la sua situazione al netto delle Imposte sia identica a quella in cui si sarebbe trovata qualora il Debitore non avesse dovuto effettuare il Pagamento Maggioato d'Imposta.

9.5 Conferma dello status fiscale di un Nuovo Finanziatore

9.5.1

Ogni Nuovo Finanziatore dovrà confermare, nel Contratto di Trasferimento che sottoscrive per diventare Finanziatore ai sensi del Contratto, a beneficio dell'Agente e senza dare luogo a responsabilità per il Debitore:

- (a) di essere un Finanziatore Qualificato (diverso da un Finanziatore Beneficiario di un Trattato Fiscale); o

(b) di essere un Finanziatore Beneficiario di un Trattato Fiscale.

Qualora un Nuovo Finanziatore ometta di indicare il proprio status nel relativo Contratto di Trasferimento, il Nuovo Finanziatore in questione sarà trattato, ai fini del Contratto (nonché dal Debitore), come se non fosse un Finanziatore Qualificato fino al momento in cui comunichi all'Agente lo status a esso applicabile (e l'Agente, alla ricezione di tale comunicazione, dovrà informare il Debitore). Si conviene che il relativo Contratto di Trasferimento non sarà invalidato da una violazione del Nuovo Finanziatore ai sensi del presente Articolo 9.5.1.

9.5.2 Ogni Nuovo Finanziatore dovrà altresì confermare, nel relativo Contratto di Trasferimento, di essere costituito in una Giurisdizione Non Cooperante ovvero di agire per il tramite di una Sede Operativa situata in una Giurisdizione Non Cooperante. Si conviene che il Contratto di Trasferimento non sarà invalidato da una violazione del Nuovo Finanziatore ai sensi del presente Articolo 9.5.2.

9.6 **Imposta sul valore aggiunto**

I pagamenti che una Parte Finanziaria è tenuta a corrispondere a un'altra Parte ai sensi dei Documenti Finanziari sono da intendersi IVA esclusa. Qualora un servizio prestato da una Parte Finanziaria a un'altra Parte ai sensi di un Documento Finanziario sia soggetto a IVA, tale Parte dovrà pagare alla Parte Finanziaria un ammontare pari all'IVA dovuta, oltre e contestualmente al pagamento dell'importo dovuto per il servizio.

10. **COSTI AGGIUNTIVI**

10.1 **Costi aggiuntivi**

10.1.1 Eccettuate le previsioni di cui all'Articolo 10.3 (*Eccezioni*), il Debitore dovrà, entro tre (3) Giorni Lavorativi dalla richiesta dell'Agente, pagare a quest'ultimo, per conto di una Parte Finanziaria, i Costi Aggiuntivi sostenuti dalla Parte Finanziaria in questione (ovvero da una/o delle sue Affiliate o dei suoi Fondi Correlati) a causa (i) dell'entrata in vigore o della modifica di un regolamento, un cambiamento nell'interpretazione o applicazione di un regolamento, dopo la Data di Sottoscrizione oppure (ii) della conformità a un regolamento divenuto efficace dopo la Data di Sottoscrizione.

10.1.2 Nel Contratto, "**Costi Aggiuntivi**" indica:

- (i) qualunque riduzione, per una Parte Finanziaria (o una/o delle sue Affiliate o dei suoi Fondi Correlati) della remunerazione netta che essa riceve dal Finanziamento o della remunerazione netta del suo capitale;
- (ii) qualsiasi costo aggiuntivo; oppure
- (iii) qualsivoglia riduzione di un importo dovuto ai sensi di un Documento Finanziario, sostenuto/a o subito/a da una Parte Finanziaria (o da una/o delle sue Affiliate o dei suoi Fondi Correlati) a seguito del suo Impegno o del finanziamento della sua Partecipazione o dell'adempimento dei suoi obblighi ai sensi di un Documento Finanziario.

10.2 **Pretese**

10.2.1 Qualunque Parte Finanziaria che intenda avvalersi delle previsioni dell'Articolo 10.1 (*Costi aggiuntivi*) dovrà comunicare all'Agente la causa della pretesa. L'Agente dovrà tempestivamente comunicare al Debitore tale situazione.

10.2.2 Subito dopo la richiesta dell'Agente, ogni Parte Finanziaria dovrà fornire all'Agente un'attestazione a conferma dell'importo dei suoi Costi Aggiuntivi.

10.3 **Eccezioni**

Le previsioni dell'Articolo 10.1 (*Costi aggiuntivi*) non si applicano qualora i Costi Aggiuntivi:

- (a) derivino da una Ritenuta alla Fonte che per legge deve essere applicata al Debitore;
- (b) derivino da una Ritenuta alla Fonte FATCA che deve essere effettuata da una Parte;
- (c) siano oggetto di un indennizzo in conformità alle previsioni dell'Articolo 9.3 (*Indennizzo fiscale*) (o sarebbero stati oggetto di tale indennizzo qualora non fosse

stata applicabile una delle esclusioni di cui al punto (b) dell'Articolo 9.3 (*Indennizzo fiscale*));

- (d) [siano compensati dal pagamento di Costi Obbligatori;] oppure
- (e) derivino da una violazione intenzionale, da parte della relativa Parte Finanziaria (o una/o delle sue Affiliate o dei suoi Fondi Correlati) del regolamento applicabile.

11. ALTRI INDENNIZZI

11.1 Altri indennizzi

Il Debitore dovrà, entro [tre (3)] Giorni Lavorativi dalla richiesta dell'Agente, indennizzare ogni Parte Finanziaria per tutti i costi, le perdite o le passività sostenuti a causa:

- (a) del verificarsi di un Evento di Inadempimento;
- (b) del mancato pagamento puntuale di un importo dovuto ai sensi dei Documenti Finanziari incluse tutte le spese, le perdite e passività sostenute a seguito dell'applicazione delle previsioni dell'Articolo 20 (*RIPARTIZIONE DEI PAGAMENTI*);
- (c) dell'aver finanziato, ovvero adottato misure volte a finanziarie, la sua Partecipazione, purché la messa a disposizione del Finanziamento non sia avvenuta a causa dell'applicazione di una previsione del Contratto (eccettuato il caso di mancato adempimento o colpa attribuibile unicamente alla Parte Finanziaria); oppure
- (d) qualora il Finanziamento non sia stato anticipatamente rimborsato, in tutto o in parte, nonostante una comunicazione di rimborso anticipato inviata dal Debitore all'Agente.

12. MITIGAZIONE

12.1 Mitigazione

- (a) Ogni Parte Finanziaria, previa consultazione con il Debitore, sarà tenuta ad adottare misure ragionevoli allo scopo di mitigare l'effetto di un evento suscettibile di causare l'esigibilità di un importo o la cancellazione di un Impegno in conformità all'Articolo 4.3.1 (*Illegalità per un Finanziatore*), all'Articolo 9 (*Regime fiscale*), all'Articolo 10 (*COSTI AGGIUNTIVI*) [Costi Obbligatori] ovvero l'indeducibilità di un importo - dovuto ai sensi di un Documento Finanziario dal Debitore - dai relativi utili imponibili, unicamente perché tale importo è (i) corrisposto o dovuto a una Parte Finanziaria costituita, domiciliata, stabilita od operante tramite una Sede Operativa situata in una Giurisdizione Non Cooperante, ovvero (ii) versato su un conto aperto a nome o per conto di tale Parte Finanziaria presso un istituto finanziario situato in una Giurisdizione Non Cooperante.

Queste misure potranno in particolare comprendere il trasferimento dei diritti e degli obblighi della relativa Parte Finanziaria ai sensi dei Documenti Finanziari a un'Affiliata, un Fondo Correlato o un'altra Sede Operativa, ovvero la nomina a opera delle Parti Finanziarie di un nuovo Agente accettabile al Debitore.

- (b) [Qualora una Parte Finanziaria comunichi al Debitore un pagamento aggiuntivo ovvero la cancellazione di un Impegno a causa di una delle situazioni di cui al precedente punto (a), il Debitore e le Parti Finanziarie si impegnano ad aprire trattative allo scopo di pervenire a un accordo atto a evitare tale pagamento aggiuntivo o cancellazione.]
- (c) Le previsioni del precedente punto (a) non inficiano in alcun modo gli obblighi del Debitore ai sensi dei Documenti Finanziari.

12.2 Limitazione di responsabilità

Una Parte Finanziaria non sarà tenuta, ai sensi dell'Articolo 12.1 (*Mitigazione*) [(i)] ad adottare misure a suo ragionevole giudizio suscettibili di danneggiarla [né (ii) a continuare le trattative dopo la scadenza di un periodo di trenta (30) giorni di calendario successivi alla comunicazione di cui al punto (b) dell'Articolo 12.1 (*Mitigazione*)].

13. COSTI E COMMISSIONI VARI

- 13.1 Qualsiasi pagamento in linea capitale, interessi, di commissioni e/o spese, oltre a importi accessori, dovuto dal Debitore alle Parti Finanziarie dovrà essere effettuato al netto di

qualsivoglia genere di imposte applicabili agli importi in questione, sia presenti che future, indipendentemente dalla modalità di riscossione.

- 13.2 In particolare, il Debitore dovrà rimborsare alle Parti Finanziarie:
- (a) tutte le imposte di bollo e di registro, nonché altri oneri o tasse simili cui i Documenti Finanziari siano soggetti;
 - (b) tutti i costi e le spese ragionevoli (incluse le spese legali) sostenuti in ordine alla negoziazione, redazione, stampa e sottoscrizione dei Documenti Finanziari;
 - (c) tutti i costi e le spese ragionevoli (incluse le spese legali) sostenuti in relazione all'applicazione dei Documenti Finanziari;
 - (d) tutti i costi e le spese ragionevoli (incluse le spese legali) sostenuti a seguito di un'azione giudiziaria, allo scopo di tutelare o fare valere i loro diritti ai sensi del Contratto.
- 13.3 Il Debitore dovrà indennizzare tempestivamente l'Agente per qualunque costo, perdita o passività che l'Agente abbia sostenuto al fine di adempiere ragionevolmente ai propri doveri.
- 13.4 Qualora il Debitore richieda una modifica, una rinuncia o un accordo ai sensi dei Documenti Finanziari, dovrà rimborsare alle Parti Finanziarie tutte le spese (incluse le spese legali) da esse ragionevolmente sostenute al fine di rispondere a, valutare, negoziare od ottemperare a tale richiesta.

14. DICHIARAZIONI DEL DEBITORE⁴²

14.1 Dichiarazioni

Alla Data di Sottoscrizione, il Debitore rende le dichiarazioni previste nell'Articolo 14.1 (*Dichiarazioni*) a beneficio di ogni Parte Finanziaria.

14.1.1 Costituzione e facoltà

- (a) Il Debitore e le sue Controllate sono società validamente costituite, debitamente registrate e validamente esistenti ai sensi del diritto [francese] (o, a seconda del caso, delle leggi della giurisdizione in cui è registrata la società pertinente).
- (b) Il Debitore e le sue Controllate sono i validi proprietari dei rispettivi beni e hanno pieni poteri e facoltà di condurre le rispettive attività che attualmente conducono.
- (c) Il Debitore ha la capacità di stipulare i Documenti Finanziari e di adempiere ai relativi obblighi; la sottoscrizione e l'esecuzione dei Documenti Finanziari da parte del Debitore sono conformi al suo oggetto sociale.

14.1.2 Valore vincolante

Gli obblighi del Debitore ai sensi dei Documenti Finanziari rispettano le leggi del paese della sua sede legale, sono validi, vincolanti e possono essere fatti valere dinanzi a un tribunale.

14.1.3 Relazione con altri obblighi

La sottoscrizione dei Documenti Finanziari e l'adempimento degli obblighi per il Debitore da essi derivanti non sono né saranno in conflitto con:

- (a) alcun genere di legge o regolamento a esso applicabile;
- (b) alcuno dei suoi documenti costitutivi né alcuno dei documenti costitutivi delle sue Controllate (o documenti equivalenti); o
- (c) alcun accordo o altro atto avente effetto vincolante per il Debitore o una delle sue Controllate o in forza del quale i loro beni siano vincolati.

⁴² Le dichiarazioni di cui all'Articolo 14.1 costituiscono un elenco indicativo e il loro contenuto dovrà essere adeguato a ogni operazione sulla base dell'identità e dell'attività del Debitore. In particolare, le parti dovranno concordare l'ambito delle dichiarazioni rese dal Debitore in funzione del fatto che siano rese unicamente in riferimento al Debitore ovvero riguardo al Debitore e a tutte le sue Controllate oppure, in alternativa, in relazione al Debitore e alle Controllate Rilevanti.

14.1.4 Autorizzazioni e poteri

- (a) La stipula e l'esecuzione dei Documenti Finanziari sono state debitamente autorizzate dagli organi sociali competenti del Debitore.
- (b) Ciascuno dei firmatari dei Documenti Finanziari ha pieni poteri e capacità di sottoscrivere i medesimi per conto del Debitore.

14.1.5 Validità e ammissibilità come mezzo di prova

Tutte le autorizzazioni, approvazioni, deliberazioni, esenzioni, registrazioni, atti notori ovvero tutti i benestare, permessi o registrazioni necessari affinché:

- (a) il Debitore possa sottoscrivere i Documenti Finanziari di cui è parte, esercitare i diritti conseguenti e adempiere agli obblighi conseguenti;
- (b) i Documenti Finanziari di cui il Debitore è parte possano essere ammessi come mezzo di prova dinanzi ai tribunali del paese della sua sede legale,

sono stati ottenuti e sono efficaci.

14.1.6 Assenza di procedure concorsuali per insolvenza

Nessuna azione avente lo scopo di dichiarare la liquidazione, lo scioglimento [(all'infuori, nel caso di una Controllata del Debitore, di quanto attiene a una ristrutturazione *in bonis* non avente, o non suscettibile di avere, un Effetto Pregiudizievole Significativo)], l'amministrazione giudiziaria, una procedura di salvaguardia (*procédure de sauvegarde*) (includere la procedura di salvaguardia accelerata (*procédure de sauvegarde accélérée*) e la procedura di salvaguardia finanziaria accelerata (*procédure de sauvegarde financière accélérée*), l'apertura di una procedura di conciliazione (*procédure de conciliation*) ovvero la nomina di un amministratore *ad hoc* (*mandataire ad hoc*) (o qualunque procedimento equivalente in una giurisdizione competente, inclusa una procedura di sequestro conservativo) concernente il Debitore o una delle sue Controllate è al momento in corso né, per quanto a sua conoscenza, imminente o prevedibile.

14.1.7 Ritenuta alla Fonte

Nessun pagamento effettuato in conformità ai Documenti Finanziari è suscettibile di essere oggetto di una Ritenuta alla Fonte applicata dalla [Francia]⁴³ a beneficio di un Finanziatore che sia un Finanziatore Qualificato.

14.1.8 Imposte di registro e di bollo

La legge del paese della sua sede legale non prescrive il deposito, la registrazione o la pubblicazione dei Documenti Finanziari in una giurisdizione o presso un'autorità né l'esazione di un'imposta di bollo o di registro o di natura simile concernente i Documenti Finanziari né per le operazioni in essi contemplate.

14.1.9 Eventi di Inadempimento

Non vi è alcun Evento di Inadempimento persistente o ragionevolmente prevedibile a seguito dell'Erogazione.

14.1.10 Accuratezza delle informazioni e dei documenti⁴⁴

- (a) Tutte le informazioni fornite all'Arranger dal Debitore e dalle sue Controllate prima della Data di Sottoscrizione erano accurate, complete e aggiornate [sotto tutti gli aspetti significativi] alla data alla quale sono state fornite o, se del caso, alla data cui fanno riferimento e non sono suscettibili di indurre in errore le Parti Finanziarie su alcun punto [significativo], in forza di un'omissione, del verificarsi di fatti nuovi o a causa di informazioni comunicate o non divulgate.
- (b) I documenti (eccettuati i documenti finanziari di cui all'Articolo 14.1.11) presentati all'Agente e/o ai Finanziatori e le informazioni comunicate all'Agente e/o ai Finanziatori dal Debitore in conformità ai Documenti Finanziari, sono accurati, completi e aggiornati alla data della rispettiva presentazione.

⁴³ Da modificare qualora il Debitore non sia registrato in Francia.

⁴⁴ Qualora venga redatto un Memorandum Informativo, vi si dovrà fare esplicitamente riferimento.

14.1.11 Bilanci – Documenti contabili e finanziari

- (a) I Bilanci Iniziali, redatti in conformità ai GAAP, sono conformi alle leggi e veritieri e forniscono un'immagine fedele del patrimonio, della situazione finanziaria e degli utili del Debitore, nonché della situazione finanziaria consolidata e degli utili consolidati del Gruppo per l'esercizio finanziario cui fanno riferimento.
- (b) I documenti contabili e finanziari presentati dal Debitore ai sensi del presente Contratto e redatti in conformità ai GAAP, sono conformi alle leggi e veritieri e forniscono un'immagine fedele del patrimonio, della situazione finanziaria e degli utili del Debitore, nonché della situazione finanziaria consolidata e degli utili consolidati del Gruppo per l'esercizio finanziario cui fanno riferimento.
- (c) Dopo la data di riferimento degli ultimi bilanci del Debitore non si è registrato alcun evento che abbia avuto, o sia suscettibile di avere, un Effetto Pregiudizievole Significativo.

14.1.12 *Pari passu*⁴⁵

Gli obblighi di pagamento e rimborso del Debitore in conformità ai Documenti Finanziari sono incondizionati e hanno il medesimo status dei crediti degli altri suoi creditori chirografari non subordinati, eccettuati quelli privilegiati ai sensi di legge.

14.1.13 Controversie

Nessun procedimento giudiziario, arbitrale o amministrativo è stato intentato né, per quanto a sua conoscenza, è suscettibile di essere intentato nei suoi confronti ovvero nei confronti di una [delle sue Controllate/delle Controllate Rilevanti] dinanzi a un tribunale, un collegio arbitrale o un'autorità, il cui esito - ove sfavorevole - possa dare luogo a un esborso (i) di un importo unitario superiore a [] euro (EUR[]) (o il controvalore in euro di tale importo in qualunque altra valuta) o (ii) di un importo cumulativo superiore a [] euro (EUR []) (o il controvalore in euro di tale importo in qualunque altra valuta).⁴⁶

14.1.14 Patrimonio libero da Garanzie Reali

Né il Debitore né alcuna [delle sue Controllate/delle Controllate Rilevanti] hanno concesso una Garanzia Reale che incide sul suo patrimonio all'infuori delle Garanzie Reali autorizzate dal Contratto.⁴⁷

14.1.15 Assicurazione

Il Debitore e [le sue Controllate/le Controllate Rilevanti] hanno sottoscritto e mantengono in vigore polizze assicurative con primarie compagnie assicurative per importi e copertura di rischi e responsabilità in conformità alle prassi generalmente accettate nelle rispettive aree di attività.

14.1.16 Imposte e contributi

- (a) Le imposte o i contributi (previdenziali o di qualsiasi altra natura) notificati o dichiarati dal Debitore e [dalle sue Controllate/dalle Controllate Rilevanti] sono stati effettivamente versati entro le scadenze previste dall'autorità competente, in conformità al regime fiscale o alle norme previdenziali applicabili [salvo in caso di contestazione in buona fede].⁴⁸

⁴⁵ Punti chiave:

- il Finanziamento solitamente costituisce un impegno chirografario del Debitore.
- Il Finanziamento è classificato *pari passu* con l'indebitamento del Debitore avente caratteristiche equivalenti, fatta salva un'eccezione debitamente documentata (per esempio la limitazione delle garanzie, che è trattata negli impegni del Debitore).
- Nel caso di garanzie concesse a copertura del Finanziamento, può essere stipulato un accordo sullo status (o accordo tra i creditori) tra i vari creditori che sono beneficiari delle garanzie.

⁴⁶ Quanto sopra esposto è suscettibile di essere condizionato o limitato in funzione delle informazioni eventualmente già comunicate ai Finanziatori.

⁴⁷ Inserimento di una soglia da discutere sulla base dell'economia dell'operazione e della situazione del Debitore.

⁴⁸ Inserimento di una soglia da discutere sulla base dell'economia dell'operazione e della situazione del Debitore.

- (b) Non sussiste alcuna azione intentata da parte dell'autorità fiscale competente nei confronti del Debitore o di una [delle sue Controllate/delle Controllate Rilevanti] [(salvo azioni contestate in buona fede)].

14.1.17 **Centro degli interessi principali**⁴⁹

Il centro degli interessi principali (come tale termine è usato nell'Articolo 3(1) del Regolamento n. 1346/2000 del Consiglio dell'Unione Europea, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza) del Debitore è situato nello Stato della sua sede legale.

14.2 **Ripetizione**

Le Dichiarazioni Ripetute si riterranno ripetute alla data dell'invio della Richiesta di Erogazione, alla Data di Erogazione e il primo giorno di ogni Periodo di Interessi; fermo restando che l'assenza di una comunicazione contraria da parte del Debitore dovrà ritenersi una conferma implicita dell'accuratezza di tali dichiarazioni sotto tutti gli aspetti.

15. **IMPEGNI**⁵⁰

A partire dalla Data di Sottoscrizione e fino a quando tutti gli importi (in linea capitale, interessi, commissioni, spese e importi accessori) dovuti dal Debitore alle Parti Finanziarie in conformità ai Documenti Finanziari siano stati interamente pagati e rimborsati, il Debitore, per suo conto e per conto delle sue Controllate, si assume - nei confronti delle Parti Finanziarie - gli impegni di seguito indicati.

15.1 **Impegni Informativi**⁵¹

15.1.1 **Bilanci**⁵²

- (a) Il Debitore si impegna a consegnare tempestivamente all'Agente, non appena il bilancio in questione sia disponibile e in ogni caso entro [] ([]) giorni di calendario dalla chiusura dell'esercizio finanziario pertinente, una copia - autenticata da un rappresentante autorizzato del Debitore - del proprio bilancio annuale consolidato certificato dai propri revisori dei conti relativo all'esercizio finanziario pertinente, unitamente alla relativa relazione dei revisori dei conti.
- (b) Il Debitore si impegna a consegnare tempestivamente all'Agente, non appena i bilanci in questione siano disponibili e in ogni caso entro [] ([]) giorni di calendario dalla chiusura dell'esercizio finanziario pertinente, una copia - autenticata da un rappresentante autorizzato dell'entità pertinente - del bilancio annuale non consolidato del Debitore e [delle sue Controllate/delle Controllate Rilevanti],

⁴⁹ Questa clausola è particolarmente importante qualora un Finanziatore sia un fondo francese che concede finanziamenti all'economia (ossia un tipo di fondo conosciuto con l'acronimo francese "FPE", *fonds de prêt à l'économie*).

⁵⁰ Gli impegni di cui all'Articolo 15 costituiscono un elenco indicativo e il loro contenuto dovrà essere adeguato a ogni operazione sulla base dell'identità e dell'attività del Debitore. In particolare, le parti dovranno concordare l'ambito degli impegni assunti in funzione del fatto che debbano essere assunti unicamente dal Debitore, ovvero dal Debitore e da tutte le sue Controllate, oppure dal Debitore e dalle Controllate Rilevanti.

⁵¹ Si ricorda di prestare attenzione alla trasparenza delle informazioni e alla parità di trattamento delle informazioni:

- In qualità di creditori del Debitore, gli investitori dovranno avere accesso a informazioni trasparenti e paritarie in particolare per quanto attiene a finanziamenti preesistenti (bancari, obbligazionari o di altro genere), allo scopo di condurre le relative analisi del rischio di credito, inclusa la potenziale subordinazione.
- Esempi di informazioni che il Debitore dovrà comunicare agli Investitori:
 - informazioni finanziarie (bilanci consolidati e non consolidati, annuali e - se del caso - semestrali, unitamente alle rispettive relazioni dei revisori dei conti e una storia significativa (3/5 anni), l'elenco delle garanzie esistenti e l'eventuale piano industriale;
 - un evento significativo in grado di avere un impatto sulle azioni e qualunque eventuale informazione ragionevolmente richiesta dagli investitori;
 - un evento avente un impatto sull'indebitamento, quale: verificarsi di una situazione di rimborso accelerato (prestare particolare attenzione qualora il Debitore abbia azioni quotate) caratteristiche del nuovo indebitamento, modifiche e rinunce, effettuazione di un'acquisizione (se del caso, oltre la soglia da determinarsi) e allocazione di un finanziamento, applicazione di un'eccezione della clausola di *negative pledge* per un importo significativo, ecc.);
 - una descrizione del debito, delle garanzie reali e personali e di altre caratteristiche specifiche necessarie per valutare la possibile subordinazione.

⁵² Da adeguare qualora il Debitore non rediga bilanci consolidati e/o bilanci semestrali.

certificato dai revisori dei conti, unitamente alla(e) relativa(e) relazione(i) dei revisori dei conti.

- (c) Il Debitore si impegna a consegnare tempestivamente all'Agente, non appena il bilancio in questione sia disponibile e in ogni caso entro [] ([]) giorni di calendario dalla chiusura del primo semestre dell'esercizio finanziario pertinente, una copia - autenticata da un rappresentante autorizzato del Debitore - del proprio bilancio semestrale consolidato relativo al semestre pertinente.

15.1.2 **Certificato di Conformità**

Il Debitore si impegna a consegnare all'Agente, unitamente al bilancio fornito in conformità ai commi (a) e (c) dell'Articolo 15.1.1 (*Bilanci*), un Certificato di Conformità (firmato da un rappresentante autorizzato del Debitore [e dai revisori dei conti del Debitore]), che illustri in modo sufficientemente dettagliato i calcoli degli Indici Finanziari per il Periodo di Test pertinente.

15.1.3 **Controllate Rilevanti**

Il Debitore si impegna a consegnare all'Agente, unitamente al bilancio fornito in conformità ai commi (a) e (c) dell'Articolo 15.1.1 (*Bilanci*), un elenco delle Controllate Rilevanti.

15.1.4 **Formato dei bilanci**

- (a) I bilanci forniti in conformità all'Articolo 15.1.1 (*Bilanci*) devono contenere uno stato patrimoniale, un conto economico e la nota integrativa al bilancio.
- (b) Il Debitore garantirà che tutti i bilanci consegnati in conformità all'Articolo 15.1.1 (*Bilanci*) siano redatti in conformità ai GAAP e in ordine a periodi di riferimento simili a quelli utilizzati in sede di redazione dei Bilanci Iniziali, salvo ove comunichi all'Agente una modifica apportata ai GAAP ovvero ai periodi di riferimento e, in tal caso, i revisori dei conti presentino all'Agente:
- (i) una descrizione delle rettifiche da apportare affinché i bilanci in questione riflettano i GAAP e i periodi di riferimento utilizzati come base di redazione dei Bilanci Iniziali; e
 - (ii) tutte le informazioni necessarie, conformi nella sostanza e nella forma a quanto ragionevolmente richiesto dall'Agente, allo scopo di consentire ai Finanziatori di valutare se gli impegni previsti nell'Articolo 15.3 (*Altri impegni*) siano stati rispettati e raffrontare accuratamente la situazione finanziaria del Debitore o, se del caso, del Gruppo, riflessa in tali bilanci e la situazione finanziaria indicata dai Bilanci Iniziali.

Qualunque riferimento nel Contratto ai "**bilanci**" s'intende diretto ai bilanci rettificati, se del caso, allo scopo di riflettere l'applicazione dei principi adottati in sede di redazione dei Bilanci Iniziali.

15.1.5 **[Rating della Banca Centrale francese]**⁵³

Il Debitore si impegna a comunicare all'Agente:

- (a) qualunque modifica al proprio rating interno secondo la Banca Centrale francese; e
- (b) ove richiesto dall'Agente, il proprio rating interno secondo la Banca Centrale francese.

15.1.6 **Informazioni varie**

Il Debitore si impegna a fornire all'Agente:

- (a) tutti i documenti distribuiti ai propri azionisti al fine di organizzare le assemblee generali, ovvero ai propri creditori, contestualmente alla presentazione di tali documenti agli azionisti o ai creditori;
- (b) non appena ne venga a conoscenza, i dettagli di eventuali procedimenti giudiziari, arbitrali o amministrativi intentati contro un membro del Gruppo, in corso o imminenti;⁵⁴

⁵³ Da adattare o eliminare qualora il Debitore non sia registrato in Francia.

- (c) tempestivamente, ove richiesto dall'Agente, qualunque altra informazione concernente la situazione finanziaria, l'attività o le operazioni di un membro del Gruppo, che l'Agente o un Finanziatore - tramite l'Agente - possa ragionevolmente richiedere; e
- (d) qualsiasi cambiamento [significativo] previsto⁵⁵ a livello di distribuzione del capitale sociale del Debitore o [delle sue Controllate/delle Controllate Rilevanti] [(a eccezione comunque di un cambiamento di distribuzione effettuato nell'ambito di un'operazione di riclassificazione dei titoli in seno al Gruppo)].

15.1.7 Riunioni informative

- (a) Il Debitore si impegna a organizzare, durante ogni esercizio finanziario e in collaborazione con il proprio direttore finanziario, una riunione informativa con le Parti Finanziarie avente ad oggetto i risultati del Gruppo (in particolare la situazione finanziaria e l'attività del Gruppo).
- (b) [Il Debitore si impegna a organizzare tempestivamente, su richiesta dell'Agente, una riunione informativa nel caso in cui si verifichi un Evento di Inadempimento o un Potenziale Evento di Inadempimento.]

15.1.8 Comunicazione di un Evento di Inadempimento o Potenziale Evento di Inadempimento

- (a) Il Debitore dovrà tempestivamente comunicare all'Agente qualsiasi Evento di Inadempimento o Potenziale Evento di Inadempimento (e le eventuali misure per porvi rimedio) non appena venga a conoscenza del verificarsi dello stesso.
- (b) Non appena richiesto dall'Agente, il Debitore dovrà tempestivamente inviare un'attestazione di un rappresentante autorizzato in cui si specifica che non vi è alcun Evento di Inadempimento o Potenziale Evento di Inadempimento persistente ovvero, qualora vi fosse un Evento di Inadempimento o Potenziale Evento di Inadempimento persistente, la natura dello stesso e le eventuali misure adottate per porvi rimedio.

15.1.9 Effetto Pregiudizievole Significativo

Il Debitore si impegna a comunicare tempestivamente all'Agente qualunque fatto o evento che abbia o sia suscettibile di avere un Effetto Pregiudizievole Significativo.

15.1.10 Uso di siti web

- (a) Previa accettazione dei Finanziatori, il Debitore potrà adempiere ai propri obblighi di comunicazione di informazioni in conformità al Contratto mettendo tali informazioni a loro disposizione sui siti web elettronici indicati dal Debitore e dall'Agente (i "**Siti Web Indicati**"), purché:
 - (i) l'Agente abbia espressamente accettato (previa consultazione con ogni Finanziatore) di ricevere le informazioni con questa stessa modalità;
 - (ii) al Debitore e all'Agente siano stati comunicati l'indirizzo dei Siti Web Indicati e delle eventuali password necessarie;
 - (iii) le informazioni siano state comunicate nel formato preventivamente concordato tra il Debitore e l'Agente.
- (b) Il Debitore sarà tenuto, non appena ne venga a conoscenza, a comunicare tempestivamente all'Agente eventuali problemi tecnici o modifiche della modalità di funzionamento del Sito Web Indicato. Dovrà quindi comunicare le informazioni in formato cartaceo in caso di problemi di accesso persistenti oltre [due (2)] giorni di calendario.
- (c) In ogni caso, il Debitore dovrà fornire all'Agente almeno una copia cartacea delle informazioni che gli devono essere comunicate ai sensi del Contratto. Analogamente, qualunque Finanziatore potrà richiedere al Debitore di comunicargli queste informazioni in formato cartaceo.

⁵⁴ Inserimento di una soglia da discutere sulla base dell'economia dell'operazione e della situazione del Debitore. Questo impegno è suscettibile di essere condizionato o limitato in funzione delle informazioni eventualmente già comunicate ai Finanziatori.

⁵⁵ Inserimento di una soglia da discutere sulla base dell'economia dell'operazione e della situazione del Debitore.

15.1.11 Procedure di identificazione delle controparti

(a) Qualora:

- (i) l'entrata in vigore o la modifica di una legge o di un regolamento (ovvero un cambiamento nell'interpretazione o applicazione di una legge o di un regolamento) dopo la Data di Sottoscrizione;
- (ii) una variazione nello status del Debitore dopo la Data di Sottoscrizione; oppure
- (iii) una cessione o un trasferimento da parte di un Finanziatore dei suoi diritti e obblighi in conformità al Contratto a una parte che non sia un Finanziatore Esistente,

obblighi l'Agente o un Finanziatore (oppure, nel caso del precedente punto (iii) il potenziale Nuovo Finanziatore) a rispettare le procedure di identificazione delle controparti ed esso non disponga già delle informazioni necessarie, il Debitore dovrà, su richiesta dell'Agente o del relativo Finanziatore, fornire - o garantire che qualcun altro fornisca - tempestivamente la documentazione o le altre informazioni ragionevolmente richieste dall'Agente (per suo conto o per conto di un Finanziatore) o da tale Finanziatore (per suo conto oppure, nel caso dell'evento descritto nel precedente punto (iii), per conto del potenziale Nuovo Finanziatore) affinché l'Agente, o il relativo Finanziatore (oppure, nel caso dell'evento descritto nel precedente punto (iii), il potenziale Nuovo Finanziatore), possa espletare e appurare di aver correttamente espletato tutte le procedure di identificazione delle controparti richieste ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili in riferimento alle operazioni contemplate nei Documenti Finanziari.

- (b) Ove richiesto dall'Agente, ogni Finanziatore dovrà fornire, o fare in modo che altri forniscano, tempestivamente la documentazione o le altre informazioni ragionevolmente richieste dall'Agente (per suo conto) affinché quest'ultimo possa espletare e appurare di avere correttamente espletato tutte le procedure di identificazione delle controparti richieste ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili in riferimento alle operazioni contemplate nei Documenti Finanziari.

15.2 Impegni finanziari ⁵⁶

[Impegni Finanziari (Indici Finanziari, limitazioni a investimenti e acquisizioni, ecc.) da concordare tra il Debitore, l'Arranger e il Finanziatore Iniziale]

15.3 Altri impegni

15.3.1 Autorizzazioni

Il Debitore si impegna a ottenere, rispettare e fare tutto quanto necessario per mantenere pienamente efficace qualunque Autorizzazione richiesta da un regolamento applicabile al fine di poter adempiere ai propri obblighi ai sensi dei Documenti Finanziari ovvero garantire la legalità, validità, efficacia o ammissibilità come prova dei Documenti Finanziari e di

⁵⁶ Punti chiave:

- Indici (impegni) che il Debitore si impegna a rispettare e integrare (per esempio rapporto di indebitamento (*gearing*), rapporto di leva finanziaria (*leverage*), indice di copertura degli interessi (*interest cover ratio*), ecc.), definendo al contempo con precisione ciascuna componente di ogni indice.
- Tali indici devono essere formulati alla luce di quelli utilizzati negli altri documenti finanziari di cui il Debitore sia parte, se del caso. È importante garantire che siano chiaramente definiti allo scopo di evitare differenze tra la documentazione usata.
- Frequenza di calcolo degli indici (a cadenza almeno annuale, ovvero a intervalli più brevi, sulla base degli obblighi normativi applicabili agli investitori).
- Emissione da parte del Debitore di un Certificato di Conformità:
 - Il calcolo degli indici deve essere approvato almeno una volta l'anno, dopo la chiusura dell'esercizio, da un rappresentante del Debitore e dai relativi revisori dei conti e, in caso di frequenza maggiore, da un rappresentante del Debitore; il Certificato di Conformità è inviato all'Agente entro un determinato periodo di tempo (da concordare con il Debitore) dopo la chiusura dell'esercizio. In linea di principio, il Certificato di Conformità deve contenere il dettaglio del calcolo degli indici.
 - Qualora la documentazione non preveda di affidare questo compito all'Agente, i Finanziatori avranno la responsabilità di verificare la conformità agli indici e potranno esigere il rimborso anticipato del Finanziamento nel caso in cui tali indici non siano rispettati.

presentare tempestivamente, su richiesta dell'Agente, una copia autenticata di qualsiasi documento riguardante tale Autorizzazione.

15.3.2 **Conformità alle leggi**

Il Debitore si impegna a rispettare (e a garantire il rispetto da parte di ogni sua Controllata) di tutte le leggi e i regolamenti a esso applicabili [nella misura in cui il loro mancato rispetto sia suscettibile di inficiare significativamente la sua capacità di adempiere ai suoi obblighi in conformità ai Documenti Finanziari].

15.3.3 **Operazioni di ristrutturazione**⁵⁷

Il Debitore si impegna a non realizzare (e a garantire che nessuna [delle sue Controllate/delle Controllate Rilevanti] realizzi) alcun genere di fusione, scissione, incorporazione, parziale conferimento di beni o altra operazione simile di ristrutturazione, a eccezione di:

- (a) un'operazione di ristrutturazione espressamente autorizzata dalla Maggioranza dei Finanziatori; oppure
- (b) un'operazione di ristrutturazione ai sensi della quale (i) il Debitore sia il soggetto risultante o beneficiario dei conferimenti ovvero (ii) una delle Controllate del Debitore sia il soggetto risultante (laddove, in tal caso, il soggetto risultante sia una Controllata del Debitore) o beneficiario dei conferimenti [purché tale operazione di ristrutturazione non abbia e non sia suscettibile di avere un Effetto Pregiudizievole Significativo o di provocare un Evento di Inadempimento].

15.3.4 **Cambio di attività – Statuto – Sede legale**

- (a) Il Debitore si impegna a garantire che la natura generale delle proprie attività, o di quelle del Gruppo (come sussiste alla Data di Sottoscrizione), non subisca alcuna modifica [significativa].
- (b) Il Debitore si impegna a non modificare [in modo significativo] il proprio oggetto sociale, la propria forma giuridica o la propria attività, come gli stessi sussistono alla Data di Sottoscrizione
- (c) Il Debitore si impegna a mantenere la propria sede legale nello Stato in cui si trova alla Data di Sottoscrizione.

15.3.5 **Pari passu**

Il Debitore si impegna a garantire che i suoi obblighi di pagamento in conformità ai Documenti Finanziari abbiano e continuino ad avere il medesimo status di tutti i crediti degli altri suoi creditori chirografari non subordinati, eccettuati i crediti di grado più elevato ai sensi di legge.

15.3.6 **Joint-venture**

Il Debitore si impegna a non stipulare (e a garantire che nessuna [delle sue Controllate/delle Controllate Rilevanti] stipuli) alcun accordo di *joint-venture* ovvero un accordo di associazione d'impresa o di società in partecipazione o alcun accordo simile che dia luogo a una responsabilità solidale illimitata del Debitore o di una [delle sue Controllate/delle Controllate Rilevanti], a eccezione dell'assunzione di partecipazioni in raggruppamenti di interessi economici o associazioni d'impresa necessari per condurre le relative attività e compatibili con le prassi standard delle società che conducono un'attività simile o comparabile a quella del Debitore o delle sue Controllate.

⁵⁷ Da modificare, se del caso, sulla base della struttura del Gruppo e delle operazioni di ristrutturazione contemplate dal Debitore e dalle sue Controllate.

15.3.7 Garanzie Reali e Quasi-Garanzie Reali⁵⁸

Nel presente **Articolo 15.3.7** (*Garanzie Reali e Quasi-Garanzie Reali*), per "**Quasi-Garanzia Reale**" s'intende un accordo o un'operazione descritti nel precedente punto (b).

- (a) Il Debitore dovrà evitare (e garantirà che ciascuna [delle sue Controllate/delle Controllate Rilevanti] eviterà) di concedere o lasciare sussistere una Garanzia Reale sulla totalità o su una parte dei propri beni o ricavi.
- (b) Il Debitore dovrà evitare (e garantirà che ciascuna [delle sue Controllate/delle Controllate Rilevanti] eviterà) di:
 - (i) cedere o alienare in qualsivoglia maniera beni destinati, o teoricamente suscettibili di essere destinati, a essere locati o acquisiti dal Debitore o qualunque altro membro del Gruppo;
 - (ii) procedere ad alcuna cessione di crediti *pro solvendo*;
 - (iii) acconsentire a destinare un importo di denaro, conto bancario o altro conto a una particolare allocazione, fusione o compensazione; e
 - (iv) stipulare un accordo preferenziale avente un effetto simile a quanto anzidetto;

laddove il contratto sia stipulato o l'operazione venga eseguita principalmente allo scopo di contrarre un Indebitamento Finanziario ovvero finanziare l'acquisizione di un bene.

- (c) I summenzionati commi (a) e (b) non si applicano:
 - (i) a Garanzie Reali prestate dopo la Data di Sottoscrizione con il consenso della Maggioranza dei Finanziatori;
 - (ii) ad alcuna Garanzia Reale e/o Quasi-Garanzia Reale esistenti alla Data di Sottoscrizione, incluse nell'elenco presentato dal Debitore all'Agente ai sensi dell'Articolo 3.1.1 (*Condizioni concomitanti con la sottoscrizione del Contratto*) mantenute o rinnovate dopo la Data di Sottoscrizione, salvo ove l'importo di capitale da esse garantito superi l'importo indicato in tale elenco ovvero qualora dette Garanzie Reali o Quasi-Garanzie Reali non siano rinnovate per garantire gli stessi obblighi di quelli da esse garantiti alla Data di Sottoscrizione;
 - (iii) a clausole di riserva del diritto di proprietà, diritti di ritenzione ovvero clausole di fusione o compensazione originati dalla continuazione delle attività o dal normale corso operativo dell'entità pertinente ovvero in conformità ai termini e alle condizioni standard dei relativi fornitori; e⁵⁹
 - (iv) a privilegi conferiti esclusivamente per effetti di legge in relazione alla gestione ordinaria dell'entità pertinente.

⁵⁸ La formulazione di questa clausola concernente le limitazioni alla concessione di garanzie (*negative pledge*) è fornita a mero titolo esemplificativo e deve essere esaminata di caso in caso in funzione dell'identità e dell'attività del Debitore.

La presente clausola deve essere formulata alla luce della clausola di *negative pledge* adottata nell'altra documentazione finanziaria di cui il Debitore sia (eventualmente) parte, in special modo per quanto attiene alle eccezioni e alle soglie (acquisizioni), allo scopo di consentire agli investitori di avvalersi di tutele identiche a quelle degli altri indebitamenti finanziari del Debitore aventi caratteristiche equivalenti. In alternativa, è possibile prevedere una clausola di *negative pledge* diversa da quella degli altri contratti finanziari, per esempio limitando la concessione di garanzie a una determinata percentuale del valore dei beni, a esclusione di qualunque altra eccezione.

La clausola di *negative pledge* può coprire le Controllate Rilevanti oppure tutte le Controllate.

Il Debitore può redigere un rendiconto delle garanzie esistenti e presentarlo all'Agente (salvo ove esso sia già citato nelle condizioni sospensive o concomitanti).

La clausola di *negative pledge* può riguardare, a seconda del caso, la totalità o parte dell'indebitamento (obbligazionario, bancario o finanziario, come per esempio leasing e factoring) con, ove applicabile, un elenco delle garanzie autorizzate e delle eccezioni.

⁵⁹ L'ambito di applicazione della presente eccezione deve essere formulato in funzione della situazione del Debitore (in particolare, se del caso, allo scopo di coprire la compensazione di derivati ai sensi di un contratto quadro).

15.3.8 Cessione di beni ⁶⁰

- (a) Il Debitore dovrà evitare (e garantirà che ciascuna [delle sue Controllate/delle Controllate Rilevanti] eviterà), in relazione a operazioni isolate o correlate, di vendere, trasferire e - più in generale - cedere o alienare qualunque bene, in qualsivoglia maniera.
- (b) [Il precedente punto (a) non si applica a vendite, trasferimenti e altri atti di alienazione o cessione:
 - (i) autorizzati in conformità ai Documenti Finanziari;
 - (ii) effettuati nel quadro delle normali attività del cedente; oppure
 - (iii) compiuti con il consenso della Maggioranza dei Finanziatori.]

15.3.9 Operazioni relative a prodotti derivati ⁶¹

Il Debitore si impegna a non stipulare (e garantirà che nessuna delle sue Controllate stipulerà) contratti di copertura di tassi d'interesse o cambi, opzioni su tassi d'interesse o cambi o alcun altro contratto relativo a derivati, salvo (i) quanto attiene a operazioni commerciali standard, (ii) a scopo di copertura di tassi d'interesse e/o cambi relativamente a elementi dell'Indebitamento Finanziario ed entro i limiti degli importi del relativo Indebitamento Finanziario e (iii) in conformità ai contratti stipulati alle normali condizioni commerciali per le finalità dell'attività corrente del Debitore e/o dei membri del Gruppo.

15.3.10 Concessione di finanziamenti, garanzie reali e personali e fideiussioni ⁶²

- (a) Il Debitore si impegna a non concedere (e a garantire che nessuna [delle sue Controllate/delle Controllate Rilevanti] conceda) crediti o finanziamenti, di qualsivoglia forma, a eccezione: ⁶³
 - (i) [dei crediti, anticipi e scadenze concessi alle relative parti co-contraenti dai membri del Gruppo nell'esercizio della rispettiva attività professionale e nel corso della normale attività;]
 - (ii) [di anticipi in conto corrente o in contanti ad altri membri del Gruppo;]
 - (iii) [di finanziamenti o crediti infragruppo (ivi comprese operazioni riguardanti accentramento della liquidità (*cash pooling*) e prestiti infragruppo tra i membri del Gruppo);] oppure
 - (iv) [di finanziamenti concessi a dipendenti di società del Gruppo, entro i limiti consentiti dalla legge.]
- (b) Il Debitore si impegna a non concedere (e a garantire che nessuna [delle sue Controllate/delle Controllate Rilevanti] conceda) garanzie reali e personali e fideiussioni a favore di terzi, a eccezione: ⁶⁴

⁶⁰ La formulazione di questa clausola concernente le limitazioni alle cessioni di beni è fornita a mero titolo esemplificativo e deve essere esaminata di caso in caso in funzione dell'identità e dell'attività del Debitore. La presente clausola deve essere formulata alla luce della clausola che limita le cessioni di beni adottata nell'altra documentazione finanziaria di cui il Debitore sia (eventualmente) parte, in special modo per quanto attiene alle eccezioni e alle soglie, allo scopo di consentire agli investitori di avvalersi di tutele identiche a quelle degli altri indebitamenti finanziari del Debitore aventi caratteristiche equivalenti.

⁶¹ La formulazione di questa clausola concernente le operazioni relative a prodotti derivati è fornita a mero titolo esemplificativo e deve essere esaminata di caso in caso in funzione dell'identità e dell'attività del Debitore. La presente clausola deve essere formulata alla luce della clausola che limita le operazioni relative a prodotti derivati adottata nell'altra documentazione finanziaria di cui il Debitore sia (eventualmente) parte, in special modo per quanto attiene alle eccezioni e alle soglie, allo scopo di consentire agli investitori di avvalersi di tutele identiche a quelle degli altri indebitamenti finanziari del Debitore aventi caratteristiche equivalenti.

⁶² La formulazione di questa clausola concernente la concessione di finanziamenti, garanzie reali e personali e fideiussioni è fornita a mero titolo esemplificativo e deve essere esaminata di caso in caso in funzione dell'identità e dell'attività del Debitore. La presente clausola deve essere formulata alla luce della clausola che limita la concessione di finanziamenti, garanzie reali e personali e fideiussioni adottata nell'altra documentazione finanziaria di cui il Debitore sia (eventualmente) parte, in special modo per quanto attiene alle eccezioni e alle soglie, allo scopo di consentire agli investitori di avvalersi di tutele identiche a quelle degli altri indebitamenti finanziari del Debitore aventi caratteristiche equivalenti.

⁶³ Elenco delle eccezioni da esaminare e adeguare, se del caso, in funzione della politica del Gruppo. Inserimento di una soglia da discutere sulla base dell'economia dell'operazione e della situazione del Debitore e del Gruppo.

⁶⁴ Elenco delle eccezioni da esaminare e adeguare, se del caso, in funzione della politica del Gruppo. Inserimento di una soglia da discutere sulla base dell'economia dell'operazione e della situazione del Debitore e del Gruppo.

- (i) [delle garanzie reali e personali e fideiussioni esistenti alla Data di Sottoscrizione, il cui elenco è stato presentato dal Debitore all'Agente ai sensi dell'Articolo 3.1.1 (*Condizioni concomitanti con la sottoscrizione del Contratto*), che siano mantenute o rinnovate dopo la Data di Sottoscrizione, salvo ove l'importo di capitale garantito superi l'importo indicato in tale elenco oppure salvo ove dette garanzie reali e personali o fideiussioni siano rinnovate per garantire gli stessi obblighi di quelli da esse garantiti alla Data di Sottoscrizione;]
- (ii) [delle garanzie reali e personali e fideiussioni concesse nel corso della normale attività ovvero concesse nell'ambito di trasferimenti di beni autorizzati (e per un importo non superiore al prezzo di trasferimento);] oppure
- (iii) [delle garanzie reali e personali e fideiussioni concesse per garantire gli impegni di altri membri del Gruppo o con riferimento ad accordi di *joint-venture* autorizzati dal Contratto].

15.3.11 **Allocazione del Finanziamento**

Il Debitore si impegna ad allocare tutti gli importi messi a sua disposizione ai sensi del Finanziamento in conformità all'oggetto del Finanziamento stesso, come indicato nell'Articolo 2.2.1.

15.3.12 **Altri Impegni Finanziari**

[Nota: in funzione dell'economia dell'operazione e della situazione del Debitore, è possibile inserire altri impegni finanziari, come per esempio una limitazione/un divieto, per il Debitore, di procedere ad alcune forme di distribuzioni dei dividendi ovvero di effettuare una riduzione o un ammortamento del relativo capitale sociale o il rimborso di anticipi in conto corrente e altri prestiti degli azionisti. Questo tipo di clausola è inconsueto nelle operazioni di finanziamento societario o di finanziamento di un'acquisizione che non modificano in modo significativo la leva finanziaria, ma potrebbe essere importante nel caso di operazioni di finanziamento con un certo grado di leva finanziaria (operazioni LBO).]

16. **EVENTI DI INADEMPIMENTO**⁶⁵

16.1 **Eventi che costituiscono un Evento di Inadempimento**

16.1.1 **Mancato pagamento**

Il Debitore non adempie al pagamento di un importo ai sensi del Documento Finanziario quando lo stesso diventa dovuto ed esigibile, salvo ove [l'omissione del pagamento sia causata da un errore amministrativo o tecnico e] il pagamento sia effettuato entro [__] ([__]) Giorni Lavorativi dalla data di scadenza del medesimo.

16.1.2 **Mancato rispetto degli Impegni Finanziari**

Inadempimento da parte del Debitore di uno qualunque degli obblighi di cui all'Articolo 15.2 (*Impegni finanziari*).

16.1.3 **Inadempimento degli impegni previsti nei Documenti Finanziari**

L'inadempimento da parte del Debitore di uno qualunque dei suoi impegni previsti nei Documenti Finanziari (all'infuori degli impegni di cui all'Articolo 16.1.1 (*Mancato pagamento*) e all'Articolo 16.1.2 (*Mancato rispetto degli Impegni Finanziari*)) qualora, nella misura in cui sia possibile porvi rimedio, a detto inadempimento non venga posto rimedio entro un periodo di [__] ([__]) giorni di calendario dalla prima tra le date seguenti: (i) la data in cui il Debitore viene a conoscenza di tale inadempimento e (ii) la data alla quale l'Agente comunica siffatto inadempimento al Debitore, chiedendo che vi venga posto rimedio.

⁶⁵ Gli Eventi di Inadempimento di cui all'Articolo 16 costituiscono un elenco indicativo e il loro contenuto dovrà essere adeguato a ogni operazione sulla base dell'identità e dell'attività del Debitore. In particolare, le parti dovranno concordare l'ambito degli Eventi di Inadempimento considerati in funzione del fatto che tali Eventi di Inadempimento debbano essere applicati unicamente al Debitore, ovvero al Debitore e a tutte le sue Controllate oppure, in alternativa, al Debitore e alle Controllate Rilevanti.

16.1.4 Dichiarazione inesatta

Qualunque dichiarazione resa, o ritenuta resa o ripetuta dal Debitore nei Documenti Finanziari o in qualsiasi altro documento presentato dal Debitore (oppure a nome e per conto del Debitore) in conformità o riguardo ai Documenti Finanziari è – ovvero risulta essere stata – errata o fuorviante alla data in cui è stata resa o ripetuta [qualora, nella misura in cui sia possibile porvi rimedio, a tale inesattezza non venga posto rimedio entro [] ([]) giorni di calendario dalla prima delle date seguenti: (i) la data in cui il Debitore viene a conoscenza di detta violazione e (ii) la data alla quale l'Agente comunica siffatta violazione al Debitore, richiedendo che venga sanata].

16.1.5 Inadempimento incrociato⁶⁶

- (a) Il Debitore o una [delle sue Controllate/delle Controllate Rilevanti] non adempie al pagamento di un importo in relazione all'Indebitamento Finanziario alla relativa data di scadenza o dopo l'eventuale periodo di tolleranza applicabile, ovvero non effettua il pagamento di un importo da esso dovuto ai sensi di una garanzia relativa a tale Indebitamento Finanziario nel momento in cui la garanzia in questione viene richiamata, a condizione che l'importo dell'Indebitamento Finanziario sopra citato superi [] euro ([EUR] []).
- (b) Qualunque Indebitamento Finanziario del Debitore o di una [delle sue Controllate/delle Controllate Rilevanti], a seconda del caso, è dichiarato o diviene dovuto ed esigibile prima della scadenza prevista a seguito del verificarsi di un relativo inadempimento (di qualsivoglia natura), a condizione che l'importo dell'Indebitamento Finanziario sopra citato superi [] euro ([EUR] []).⁶⁷
- (c) Qualsiasi creditore con cui il Debitore o una [delle sue Controllate/delle Controllate Rilevanti] abbia contratto un Indebitamento Finanziario ponga termine al o sospenda il corrispondente obbligo a seguito del verificarsi di un relativo inadempimento (di qualsivoglia natura), a condizione che l'importo dell'Indebitamento Finanziario sopra citato superi [] euro ([EUR] []).⁶⁸
- (d) Qualunque creditore del Debitore o di una [delle sue Controllate/delle Controllate Rilevanti] ha il diritto di dichiarare esigibile un Indebitamento Finanziario di un membro del Gruppo prima della scadenza prevista a seguito del verificarsi di un relativo inadempimento (di qualsivoglia natura), a condizione che l'importo dell'Indebitamento Finanziario sopra citato superi [] euro ([EUR] []).

16.1.6 Insolvenza

- (a) Il Debitore o una [delle sue Controllate/delle Controllate Rilevanti] non è in grado ovvero riconosce la propria incapacità di onorare i propri debiti alla scadenza, sospende il pagamento dei propri debiti ovvero, a causa di problemi finanziari in corso o previsti, dà inizio a trattative con uno o più creditori nell'ottica di rinegoziare il proprio indebitamento.
- (b) Il Debitore o una [delle sue Controllate/delle Controllate Rilevanti] è insolvente (*état de cessation des paiements*), ovvero un membro del Gruppo diviene insolvente (*état de cessation des paiements*) secondo quanto definito da qualunque legge applicabile in materia di diritto fallimentare.
- (c) Viene dichiarata una moratoria sul debito del Debitore o di una [delle sue Controllate/delle Controllate Rilevanti].

⁶⁶ Eventualità di inadempimento incrociato da esaminare di caso in caso.

⁶⁷ Inserimento di una soglia da discutere.

⁶⁸ Inserimento di una soglia da discutere, se del caso.

16.1.7 Procedure concorsuali per insolvenza ⁶⁹

Nella misura consentita dalla legge:

- (a) un organo sociale prenda una decisione ovvero venga intentata una procedura giudiziaria o altra misura mirante a:
 - (i) sospensione dei pagamenti, ottenimento di una moratoria sulla totalità o su una parte dei debiti, scioglimento, attivazione di una procedura di salvaguardia (*procédure de sauvegarde*), procedura di salvaguardia accelerata (*procédure de sauvegarde accélérée*), procedura di salvaguardia finanziaria accelerata (*procédure de sauvegarde financière accélérée*), riorganizzazione giudiziaria (*redressement judiciaire*), liquidazione giudiziaria (*liquidation judiciaire*) o ristrutturazione (in particolare, nell'ambito di un mandato ad hoc (*mandat ad hoc*) o conciliazione (*conciliation*)) del Debitore [o di una delle sue Controllate] [a eccezione comunque della liquidazione o della ristrutturazione mediante composizione amichevole di una delle Controllate del Debitore]; oppure
 - (ii) la stipula da parte del Debitore o di una [delle sue Controllate/delle Controllate Rilevanti] di un accordo di riorganizzazione, cessione o rinegoziazione con un creditore a causa di problemi finanziari in corso o previsti; oppure
 - (iii) la nomina nei confronti del Debitore o di una [delle sue Controllate/delle Controllate Rilevanti] ovvero della totalità o di parte dei rispettivi beni, di un liquidatore, amministratore giudiziario, curatore fallimentare, amministratore provvisorio, amministratore *ad hoc*, conciliatore o di qualunque altro soggetto che svolga mansioni simili [a eccezione comunque della nomina di un liquidatore nell'ambito di una liquidazione amichevole di una delle Controllate del Debitore];
- (b) il Debitore o una [delle sue Controllate/delle Controllate Rilevanti] richieda la nomina di un amministratore *ad hoc* (*administrateur ad hoc*) o l'attivazione di una procedura di conciliazione (*procédure de conciliation*) in conformità agli Articoli L. 611-3 - L. 611-15 del Codice di Commercio francese;
- (c) sia emessa un'ordinanza di apertura di una procedura di salvaguardia (*procédure de sauvegarde*), procedura di salvaguardia accelerata (*procédure de sauvegarde accélérée*), procedura di salvaguardia finanziaria accelerata (*procédure de sauvegarde financière accélérée*), riorganizzazione giudiziaria (*redressement judiciaire*), liquidazione giudiziaria (*liquidation judiciaire*) o di cessione giudiziaria totale dell'impresa (*cession totale de l'entreprise*) o cessione parziale dell'impresa (*cession partielle de l'entreprise*) nei confronti del Debitore o di una [delle sue Controllate/delle Controllate Rilevanti] ai sensi degli Articoli L. 620-1 - L. 670-8 del Codice di Commercio francese; oppure
- (d) nei confronti del Debitore o di una [delle sue Controllate/delle Controllate Rilevanti] venga intentata una procedura o azione o emessa una pronuncia avente un effetto analogo a una delle procedure di cui ai precedenti commi (a) - (c).

16.1.8 Sequestri conservativi ⁷⁰

Una procedura di esecuzione prevista dal codice francese delle procedure civili di esecuzione o qualunque procedura che comporti l'escussione di una Garanzia Reale [(a eccezione delle Garanzie Reali e Quasi-Garanzie Reali autorizzate dall'Articolo 15.3.7 (*Garanzie Reali e Quasi-Garanzie Reali*))], con collocamento in amministrazione controllata o qualunque altra forma di esecuzione, viene attuata nei confronti di uno o più beni del Debitore o di una [delle sue Controllate/delle Controllate Rilevanti], il cui valore cumulativo supera [__] euro (EUR [__]) (o il controvalore in euro di tale importo in qualunque altra valuta).

⁶⁹ Clausola da adattare qualora il Debitore non sia registrato in Francia. L'efficacia di alcune delle presenti disposizioni dipende dal diritto fallimentare applicabile nel paese in cui il Debitore e/o le sue Controllate e/o le sue Controllate Rilevanti, a seconda del caso, sono registrati o mantengono il centro dei loro interessi principali.

⁷⁰ Clausola da adattare qualora il Debitore non sia registrato in Francia.

16.1.9 **Riserve o rifiuto di certificare i bilanci**

I revisori dei conti del Debitore si rifiutano di certificare ovvero esprimono una o più riserve in merito ai bilanci consolidati annuali o ai bilanci non consolidati annuali del Debitore (diversa da riserve squisitamente tecniche che non hanno alcun impatto significativo sulla veridicità o sull'accuratezza dei bilanci).

16.1.10 **Cessazione o sospensione dell'attività**

Qualunque sospensione o cessazione da parte del Debitore o di una [delle sue Controllate/delle Controllate Rilevanti] della conduzione della totalità o di parte della relativa attività.⁷¹

16.1.11 **Illegalità**

Eccettuate le situazioni di cui all'Articolo 4.5 (*Rimborso anticipato obbligatorio e cancellazione in relazione a un singolo Finanziatore*), l'adempimento di uno degli obblighi ai sensi dei Documenti Finanziari è, ovvero diviene, illegale per il Debitore.

16.1.12 **Controversie**

L'attivazione di un procedimento giudiziario, arbitrale o amministrativo avente ad oggetto il Debitore o una [delle sue Controllate/delle Controllate Rilevanti] [che, in caso di sentenza a esso/a sfavorevole, potrebbe ragionevolmente avere un Effetto Pregiudizievole Significativo].⁷²

16.1.13 **Verificarsi di un evento avente un Effetto Pregiudizievole Significativo**

Il verificarsi di un evento o un fatto (esclusi quelli sopra indicati) avente un Effetto Pregiudizievole Significativo.

16.1.14 **Omissione di un pagamento**⁷³

Alla Banca Centrale francese viene dichiarata l'omissione di un pagamento con riferimento al Debitore o a una [delle sue Controllate/delle Controllate Rilevanti], cui non è stato posto rimedio entro [__] ([__]) giorni di calendario.

16.2 **Conseguenza del verificarsi di un Evento di Inadempimento**

In qualsiasi momento a partire dal verificarsi di un Evento di Inadempimento e fintantoché vi sia tale Evento di Inadempimento persistente, l'Agente potrà e, ove richiesto dalla Maggioranza dei Finanziatori dovrà, senza preavviso o qualunque altra misura giudiziaria o extragiudiziaria, mediante comunicazione al Debitore (ma fatte salve le disposizioni obbligatorie degli Articoli L. 620-1 - L. 670-8 del Codice di Commercio):

- (a) cancellare l'Impegno Totale, che dovrà quindi essere immediatamente e definitivamente ridotto a zero; e/o
- (b) dichiarare immediatamente esigibile tutto o parte dell'Importo Non Rimborsato, maggiorato degli interessi maturati e di mora nonché di qualsiasi importo dovuto in conformità ai Documenti Finanziari e in tale eventualità detti importi saranno immediatamente esigibili; e/o
- (c) esercitare e fare valere tutti i diritti, le azioni e clausole di regresso in conformità ai Documenti Finanziari.

17. **CAMBIO DI DEBITORE**

Il Debitore non potrà cedere o trasferire (in alcun modo) in tutto o in parte i propri diritti e/od obblighi ai sensi dei Documenti Finanziari.

⁷¹ La formulazione di questo Evento di Inadempimento deve essere adeguata in base alla struttura del Gruppo.

⁷¹ La formulazione di questo Evento di Inadempimento deve essere adeguata in base alla struttura del Gruppo.

⁷² Questo evento di inadempimento è suscettibile di essere limitato in funzione delle informazioni eventualmente già comunicate ai Finanziatori.

⁷³ Clausola da adattare o eliminare qualora il Debitore non sia registrato in Francia.

18. CAMBI DI FINANZIATORI

18.1 Cessioni e trasferimenti da parte dei Finanziatori

18.1.1 Fatto salvo il presente Articolo 18.1 (*Cessioni e trasferimenti da parte dei Finanziatori*), un Finanziatore (il "**Finanziatore Esistente**" e, una volta ceduti i suoi diritti o trasferiti in toto o in parte i suoi diritti e obblighi ai sensi del Contratto, il "**Finanziatore Precedente**") potrà (i) cedere taluni suoi diritti ovvero (ii) trasferire in tutto o in parte i suoi diritti (inclusi quelli relativi alla sua Partecipazione) e i suoi obblighi ai sensi del Contratto, a qualunque istituto di credito, società finanziaria, organismo d'investimento collettivo, compagnia assicurativa (disciplinata in Francia dal *Code des Assurances*, dal *Code de la mutualité* o dal *Code de la Sécurité Sociale*) o qualsiasi entità equivalente nell'Unione Europea (incluso qualsiasi Fondo legato a tali entità), ovvero, in generale, qualsivoglia entità, direttamente o indirettamente autorizzata a concedere finanziamenti, acquisire o investire in finanziamenti, titoli o altri strumenti finanziari oppure nel quadro di una cartolarizzazione (il "**Nuovo Finanziatore**").⁷⁴

18.1.2 Le Parti Finanziarie con il presente Contratto acconsentono a qualunque trasferimento o cessione da parte di un Finanziatore Esistente a un Nuovo Finanziatore.

18.2 Condizioni della cessione o del trasferimento⁷⁵

18.2.1 Ai fini di qualunque cessione o trasferimento da parte di un Finanziatore Esistente, è necessario il consenso del Debitore. Si conviene tuttavia che tale consenso non sarà necessario qualora:⁷⁶

(a) il nuovo Finanziatore sia (i) un Finanziatore Qualificato e (ii) una Affiliata del Finanziatore Esistente o un Fondo Correlato al Finanziatore Esistente; oppure

(b) vi sia un Evento di Inadempimento persistente,

laddove, per ciascuna delle situazioni di cui ai precedenti commi (a) e (b), il Finanziatore Esistente abbia preventivamente informato il Debitore entro un periodo di tempo ragionevole.

18.2.2 Fermo restando quanto anzidetto, non si potrà procedere ad alcuna cessione o ad alcun trasferimento a un Nuovo Finanziatore costituito, domiciliato, stabilito o agente per il tramite di una Sede Operativa situata in una Giurisdizione Non Cooperante, senza il previo consenso del Debitore.

18.2.3 Il consenso del Debitore a una cessione o a un trasferimento non potrà essere negato senza motivi legittimi; in assenza di una risposta del Debitore a una richiesta di cessione o trasferimento entro [] ([]) Giorni Lavorativi, si riterrà che il Debitore abbia espresso il suo consenso a tale cessione o trasferimento. Qualora il Debitore rifiuti una cessione o un trasferimento, il Debitore e il relativo Finanziatore Esistente si impegnano ad aprire trattative in buona fede nell'ottica di ricercare un altro cessionario che sia accettabile al Debitore e al Finanziatore Esistente.

18.2.4 Fatte salve le disposizioni dell'Articolo L. 214-169 del Codice Monetario e Finanziario francese, il beneficiario di una cessione o di un trasferimento totale o parziale dei diritti e/o degli obblighi di un Finanziatore Esistente ai sensi del Contratto diventerà una Parte del Contratto in qualità di Finanziatore soltanto qualora sia stata rispettata la procedura di cui all'Articolo 18.3 (*Procedura della cessione o del trasferimento*).

18.2.5 Ogni Nuovo Finanziatore, sottoscrivendo il relativo Contratto di Trasferimento, conferma che l'Agente è autorizzato a stipulare o concedere, a suo nome e per suo conto, qualunque modifica o rinuncia che sia stata approvata da o per conto dei Finanziatori in conformità al Contratto, entro e non oltre la Data di Trasferimento e che riconosce di essere vincolato da tale modifica o rinuncia nello stesso modo in cui il Finanziatore Precedente sarebbe stato vincolato qualora fosse rimasto un Finanziatore ai sensi del Contratto.

18.2.6 Salvo altrimenti stipulato, un Finanziatore Precedente non rilascia alcuna dichiarazione e non concede alcuna garanzia né si assume alcuna responsabilità nei confronti del Nuovo Finanziatore.

⁷⁴ Clausola da adattare se il Contratto non è soggetto al diritto francese.

⁷⁵ Clausola da adattare se il Contratto non è soggetto al diritto francese.

⁷⁶ Se del caso, è possibile stipulare altre eccezioni.

18.3 **Procedura della cessione o del trasferimento**

- 18.3.1 Subordinatamente alle condizioni di cui all'Articolo 18.2 (*Condizioni della cessione o del trasferimento*) e fatte salve le disposizioni dell'Articolo L. 214-169 del Codice Monetario e Finanziario, un Nuovo Finanziatore diventerà Parte del Contratto in qualità di Finanziatore quando l'Agente sottoscriverà il Contratto di Trasferimento debitamente compilato dal Finanziatore Precedente e dal Nuovo Finanziatore.
- 18.3.2 L'Agente sarà tenuto a sottoscrivere tempestivamente il Contratto di Trasferimento non appena lo riceva, purché debitamente compilato e a condizione che l'Agente lo ritenga conforme ai termini del Contratto.
- 18.3.3 [L'Agente sarà tenuto, entro [__] ([__]) Giorni Lavorativi dalla Data di Trasferimento, a inviare una copia del Contratto di Trasferimento al Debitore, eccettuato quanto attiene al trasferimento totale o parziale della Partecipazione del Finanziatore Iniziale, che dovrebbe avvenire alla Data di Erogazione.]
- 18.3.4 La sottoscrizione del Contratto di Trasferimento genererà i seguenti effetti a partire dalla Data di Trasferimento:
- (a) nella misura in cui il Finanziatore Precedente intenda, tramite il Contratto di Trasferimento, trasferire i suoi diritti e obblighi in conformità ai Documenti Finanziari, in futuro sarà manlevato da qualunque obbligo nei confronti del Debitore e delle altre Parti Finanziarie in conformità ai Documenti Finanziari, ove previsto dal Contratto di Trasferimento;
 - (b) i diritti e gli obblighi del Finanziatore Precedente in conformità ai Documenti Finanziari definiti nel Contratto di Trasferimento saranno trasferiti al Nuovo Finanziatore nella misura prevista dal Contratto di Trasferimento;
 - (c) i diritti e gli obblighi reciproci dell'Agente, dell'Arranger, del Nuovo Finanziatore e degli altri Finanziatori saranno identici a quelli che avrebbero avuto qualora il Nuovo Finanziatore fosse stato un Finanziatore alla Data di Sottoscrizione, detentore dei diritti e/o degli obblighi definiti nel Contratto di Trasferimento;
 - (d) l'Agente, l'Arranger e il Finanziatore Precedente saranno manlevati da qualunque obbligo reciproco in conformità ai Documenti Finanziari nella misura prevista dal Contratto di Trasferimento; e
 - (e) il Nuovo Finanziatore diventerà Parte del Contratto in qualità di "Finanziatore".

18.4 **Concessione di Garanzie Reali sui diritti dei Finanziatori**⁷⁷

- 18.4.1 Oltre ai diritti concessi ai Finanziatori dal presente Articolo 18 (*CAMBI DI FINANZIATORI*), ciascun Finanziatore avrà il diritto, senza dover consultare od ottenere il consenso del Debitore, di impegnare, cedere a titolo di garanzia o costituire una Garanzia Reale gravante sulla totalità o su parte dei propri crediti in conformità ai Documenti Finanziari, in modo da garantire i propri obblighi inclusi, in particolare, qualunque pegno, cessione in garanzia o altra Garanzia Reale a copertura dei propri obblighi nei confronti di una riserva federale, della Banca Centrale Europea, della Banca di Francia o di qualsiasi banca centrale o istituzione finanziaria.
- 18.4.2 Le previsioni degli Articoli 18.2 (*Condizioni della cessione o del trasferimento*) e 18.3 (*Procedura della cessione o del trasferimento*) non si applicheranno a cessioni, trasferimenti o costituzioni di Garanzie Reali effettuati in conformità all'Articolo 18.4.1, fermo restando che qualunque Garanzia Reale gravante sui crediti di un Finanziatore in conformità ai Documenti Finanziari può essere escussa senza necessità di consultare od ottenere il consenso del Debitore.

⁷⁷ Da adattare qualora il Debitore non sia registrato in Francia.

19. AGENTE E PARTI FINANZIARIE ⁷⁸

19.1 Ruolo dell'Agente ⁷⁹

- 19.1.1 Ciascuna delle altre Parti Finanziarie nomina l'Agente quale proprio rappresentante ai fini dei Documenti Finanziari e autorizza l'Agente a esercitare i diritti, i poteri e le facoltà discrezionali di valutazione espressamente riservate all'Agente in conformità ai Documenti Finanziari, nonché ogni diritto, prerogativa e potere accessori a tale mansione.
- 19.1.2 I doveri dell'Agente in conformità ai Documenti Finanziari sono esclusivamente di natura tecnica e amministrativa.
- 19.1.3 Nessuna previsione del Contratto conferisce all'Agente lo status di *trustee* o fiduciario.
- 19.1.4 L'Agente può ingaggiare e remunerare consulenti legali, contabili, analisti e altri esperti e prendere decisioni sulla base dei loro pareri o dei risultati delle loro consulenze specialistiche.
- 19.1.5 L'Agente non avrà alcuna responsabilità (inclusa la responsabilità per colpa o su altre basi) per le azioni compiute ai sensi di un Documento Finanziario o in riferimento a un Documento Finanziario, salvo in caso di colpa grave o dolo.
- 19.1.6 Entro tre (3) Giorni Lavorativi dalla richiesta dell'Agente in merito, ogni Finanziatore indennizzerà l'Agente per tutti i costi, le perdite o le passività (inclusa la relativa responsabilità per colpa o su altre basi) da esso sostenuti in qualità di Agente.
- 19.1.7 L'Agente si impegna a fornire al Debitore, entro [__] ([__]) giorni di calendario dalla richiesta del Debitore [(ma non più di una volta al mese)], un elenco (in formato cartaceo o elettronico) contenente i nominativi dei Finanziatori alla data della richiesta, le rispettive Partecipazioni, l'indirizzo e il numero di fax (nonché l'ufficio e il responsabile, se del caso, cui devono essere inviate tutte le comunicazioni) di ogni Finanziatore per qualunque comunicazione richiesta o qualsiasi documento da presentare in conformità ai (o in relazione ai) ai Documenti Finanziari, l'indirizzo e-mail e/o tutte le altre informazioni necessarie per consentire l'invio e la ricezione delle informazioni via e-mail o con altre modalità elettroniche a ogni Finanziatore cui possa essere inviata con queste modalità una comunicazione in conformità ai (o in relazione ai) Documenti Finanziari, nonché le coordinate del conto bancario del Finanziatore per qualsiasi pagamento che debba essere corrisposto dall'Agente a tale Finanziatore in conformità ai Documenti Finanziari.

19.2 Dimissioni, sostituzione e successione dell'Agente

- 19.2.1 L'Agente potrà, dietro preavviso alle altre Parti Finanziarie e al Debitore, rassegnare le dimissioni o essere sostituito con il previo consenso del Debitore (fermo restando che tale consenso non potrà essere negato senza legittimi motivi) da una delle sue Affiliate operanti tramite la relativa sede situata [in Francia] ⁸⁰.
- 19.2.2 L'Agente potrà altresì, dietro preavviso di almeno trenta (30) giorni di calendario, comunicare alle altre Parti Finanziarie e al Debitore l'intenzione di rassegnare le dimissioni senza tuttavia nominare un successore, nel qual caso la Maggioranza dei Finanziatori, con il consenso del Debitore, potrà nominare il suo successore, il quale non dovrà essere costituito, domiciliato, stabilito od operante tramite una sede situata in una Giurisdizione Non Cooperante.
- 19.2.3 Il Debitore potrà, dietro invio di un preavviso di almeno trenta (30) giorni di calendario all'Agente, chiedere ai Finanziatori di sostituire l'Agente e nominare un Agente sostituto, qualora l'importo dovuto dal Debitore in conformità a un Documento Finanziario diventi indeducibile dal reddito imponibile del Debitore secondo il regime fiscale [francese] ⁸¹, perché tale importo è (i) corrisposto o dovuto a un Agente costituito, domiciliato, stabilito od operante tramite una sede situata in un Territorio o una Giurisdizione Non Cooperante, ovvero (ii) versato su un conto aperto a nome dell'Agente in un istituto finanziario situato in una Giurisdizione Non Cooperante, In tal caso, l'Agente rassegnerà le dimissioni e la

⁷⁸ Il ruolo dell'Arranger e il regime delle annesse responsabilità sono generalmente definiti nel mandato stipulato con il Debitore.

⁷⁹ Le previsioni concernenti il ruolo dell'Agente devono essere riesaminate e approvate dalla banca che funge da Agente.

⁸⁰ Da adattare qualora il Debitore non sia registrato in Francia.

⁸¹ Da adattare qualora il Debitore non sia registrato in Francia.

Maggioranza dei Finanziatori nominerà (previa consultazione con il Debitore) un Agente sostituito entro trenta (30) giorni di calendario dalla notifica di tale sostituzione.

- 19.2.4 Qualora, entro venti (20) giorni di calendario dopo che l'Agente ha comunicato ai Finanziatori l'intenzione di rassegnare le dimissioni, la Maggioranza dei Finanziatori non abbia nominato un successore in conformità all'Articolo 19.2.2, l'Agente dimissionario potrà, con il consenso del Debitore, nominare il suo successore (a condizione che tale successore adempia alle sue mansioni tramite una sede situata [in Francia]⁸²).
- 19.2.5 L'Agente dimissionario dovrà, a proprie spese, tenere a disposizione del successore tutti i documenti e i registri nonché fornire l'assistenza che tale successore possa ragionevolmente richiedere al fine di adempiere alle sue mansioni di Agente ai sensi dei Documenti Finanziari.
- 19.2.6 Le dimissioni dell'Agente diventeranno efficaci soltanto a decorrere dalla nomina del suo successore.
- 19.2.7 A partire dalla nomina del suo successore, l'Agente dimissionario sarà manlevato da qualunque obbligo in conformità ai Documenti Finanziari, ma potrà ancora avvalersi delle previsioni di cui al presente Articolo 19 (*AGENTE E PARTI FINANZIARIE*). I diritti e gli obblighi reciproci tra il suo successore e ciascuna delle altre Parti saranno identici a quelli che sarebbero esistiti qualora l'Agente successore fosse stato una Parte alla Data di Sottoscrizione.
- 19.2.8 Previa consultazione con il Debitore, la Maggioranza dei Finanziatori potrà chiedere all'Agente di rassegnare le dimissioni ai sensi delle disposizioni di cui all'Articolo 19.2.2. Al ricevimento di tale richiesta, l'Agente dovrà così dimettersi in conformità all'Articolo 19.2.2.

19.3 **Relazioni commerciali con il Gruppo**

L'Agente potrà accettare depositi da un membro del Gruppo, concedergli finanziamenti e, più in generale, mantenere qualunque rapporto bancario o altra relazione commerciale con i membri del Gruppo.

19.4 **Istruzioni della Maggioranza dei Finanziatori**

19.4.1 Salvo altrimenti previsto nei Documenti Finanziari, l'Agente:

- (a) eserciterà tutti i diritti, i poteri, le prerogative e facoltà di valutazione conferitigli in quanto Agente in conformità alle istruzioni della Maggioranza dei Finanziatori (oppure, ove così richiesto dalla Maggioranza dei Finanziatori, eviterà di esercitare i diritti, i poteri, le prerogative e le facoltà di valutazione conferitigli in tale veste); e
- (b) non avrà alcuna responsabilità a seguito di un'azione (od omissione) qualora agisca (o eviti di agire) in base a un'istruzione della Maggioranza dei Finanziatori.

19.4.2 Salvo altrimenti previsto nei Documenti Finanziari, qualsiasi istruzione impartita dalla Maggioranza dei Finanziatori sarà vincolante per tutte le Parti Finanziarie.

19.4.3 L'Agente potrà evitare di agire in conformità alle istruzioni della Maggioranza dei Finanziatori (ovvero, se del caso, di tutti i Finanziatori) fino a quando abbia ricevuto le garanzie, che potrà richiedere, atte a tenerlo indenne da qualunque costo, perdita o passività (maggiorati dell'IVA eventualmente dovuta) che potrebbe sostenere ottemperando a tali istruzioni.

19.4.4 In assenza di istruzioni della Maggioranza dei Finanziatori (ovvero, se del caso, di tutti i Finanziatori), l'Agente potrà agire (o evitare di agire) in base a ciò che a suo giudizio sia nel migliore interesse dei Finanziatori.

19.4.5 L'Agente non sarà autorizzato ad agire a nome e per conto di un Finanziatore nell'ambito di un procedimento giudiziario o arbitrale concernente un Documento Finanziario, senza aver preventivamente ottenuto dal relativo Finanziatore un'autorizzazione a tal fine.

19.5 **Deduzioni effettuate dall'Agente**

L'Agente avrà il diritto, previa comunicazione a una Parte, di dedurre qualunque importo a esso dovuto ai sensi dei Documenti Finanziari dagli importi da esso dovuti a tale Parte in conformità ai Documenti Finanziari e destinare l'ammontare così dedotto al pagamento

⁸² Da adattare qualora il Debitore non sia registrato in Francia.

dell'importo dovutogli. Ai fini dei Documenti Finanziari, si riterrà che l'altra Parte abbia ricevuto l'intero importo così dedotto.

19.6 **Responsabilità dell'Agente in conformità alla documentazione**

19.6.1 L'Agente non è responsabile (i) dell'accuratezza o dell'eshaustività delle informazioni che ha ricevuto dal Debitore e trasmesse dall'Agente in conformità ai (o in relazione ai) Documenti Finanziari né (ii) della validità o efficacia dei Documenti Finanziari o di qualunque atto o documento associato.

19.6.2 L'Agente non sarà tenuto ad appurare se le informazioni fornite o che devono essere fornite a una Parte Finanziaria costituiscano informazioni non pubbliche il cui utilizzo o la cui trasmissione siano regolamentati o vietati da un regolamento applicabile in materia di *insider trading* o qualsiasi altro regolamento equivalente.

19.7 **Analisi dei rischi da parte dei Finanziatori**

Fatta salva la responsabilità del Debitore per qualsiasi informazione o documento comunicati in conformità ai Documenti Finanziari, ogni Finanziatore dichiara e conferma all'Agente:

- (a) che la propria decisione di diventare una parte del Contratto e degli altri Documenti Finanziari è stata presa in base alle proprie valutazioni;
- (b) di avere svolto, utilizzando le proprie risorse e in modo indipendente, la propria analisi del credito e di avere effettuato una valutazione della situazione finanziaria, delle attività e della solvibilità del Debitore e degli altri membri del Gruppo, della struttura dell'operazione contemplata e degli accordi di finanziamento oggetto del Contratto;
- (c) di avere condotto, in modo indipendente, la propria analisi della legalità, validità ed efficacia dei Documenti Finanziari e di qualsiasi atto o documento legale associato, nonché dei diritti e dei rimedi a sua disposizione in conformità ai Documenti Finanziari;
- (d) che l'Agente non potrà essere ritenuto responsabile delle informazioni e dei documenti che trasmetterà o comunicherà a tale Finanziatore.

19.8 **Ruolo dell'Arranger**

Ciascun Finanziatore riconosce che l'Arranger ha svolto un ruolo puramente organizzativo allo scopo di facilitare la messa in atto del Contratto e del Finanziamento e che l'Arranger non è responsabile:

- (a) dell'appropriatezza, accuratezza o esaurività e ragionevolezza delle dichiarazioni, delle garanzie, degli impegni, degli accordi o delle informazioni contenuti nel Contratto ovvero nelle informazioni fornite in base a quanto richiesto dai Documenti Finanziari o in relazione al Finanziamento; né
- (b) della natura e della pertinenza di qualunque questione fiscale, giuridica o contabile concernente i Documenti Finanziari e il Finanziamento o qualsiasi altra documentazione riguardante il Finanziamento.

20. **RIPARTIZIONE DEI PAGAMENTI**

20.1 **Pagamenti alle Parti Finanziarie**

Qualora una Parte Finanziaria (una "**Parte Finanziaria Beneficiaria**") dopo aver ricevuto o recuperato un importo dal Debitore in maniera diversa da quanto previsto dall'Articolo 21 (*MECCANISMI DI PAGAMENTO*) (un "**Importo Recuperato**"), destini tale importo a un pagamento dovuto ai sensi dei Documenti Finanziari, in tal caso:

- (a) la Parte Finanziaria Beneficiaria dovrà informare l'Agente entro tre (3) Giorni Lavorativi dall'incasso o dal recupero dell'Importo Recuperato;
- (b) l'Agente dovrà determinare se tale pagamento superi l'importo che la Parte Finanziaria Beneficiaria avrebbe ricevuto nel caso in cui l'importo pagato fosse stato ricevuto dall'Agente e distribuito in conformità alle previsioni dell'Articolo 21 (*MECCANISMI DI PAGAMENTO*), senza tuttavia tener conto delle Imposte cui lo stesso sarebbe stato verosimilmente assoggettabile in tale eventualità; e

- (c) la Parte Finanziaria Beneficiaria dovrà pagare all'Agente, entro 3 (tre) Giorni Lavorativi dalla richiesta dell'Agente, un importo (il "**Pagamento Eccedente**") pari all'Importo Recuperato, meno l'ammontare che, a giudizio dell'Agente, la Parte Finanziaria Beneficiaria ha il diritto di trattenere come propria quota dell'eventuale pagamento da effettuare in conformità alle previsioni dell'Articolo 21.5 (*Pagamenti parziali*).

20.2 **Ridistribuzione dei pagamenti**

L'Agente dovrà distribuire il Pagamento Eccedente tra le Parti Finanziarie (all'infuori della Parte Finanziaria Beneficiaria) (le "**Altre Parti Finanziarie**") in conformità alle previsioni dell'Articolo 21.5 (*Pagamenti parziali*), come se l'Agente l'avesse ricevuto direttamente dal Debitore.

20.3 **Diritti della Parte Finanziaria Beneficiaria**

20.3.1 Qualora i pagamenti siano ridistribuiti con le modalità di cui all'Articolo 20.2 (*Ridistribuzione dei pagamenti*), la Parte Finanziaria Beneficiaria assumerà i diritti delle Altre Parti Finanziarie che rinunceranno così ai benefici dell'Articolo 1252 del Codice Civile.

20.3.2 Laddove la Parte Finanziaria Beneficiaria non fosse in grado di fare valere i propri diritti ai sensi dell'Articolo 20.3.1, il Debitore dovrà a detta Parte Finanziaria Beneficiaria un importo uguale al Pagamento Eccedente, che sarà quindi immediatamente esigibile.

20.4 **Restituzione degli importi ridistribuiti**

Qualora una Parte Finanziaria Beneficiaria rimborsi parte del Pagamento Eccedente ricevuto o recuperato:

- (a) ciascuna Parte Finanziaria che abbia ricevuto una parte del Pagamento Eccedente in conformità alle previsioni dell'Articolo 20.2 (*Ridistribuzione dei pagamenti*) dovrà, su richiesta dell'Agente, rimborsare a quest'ultimo (per conto della Parte Finanziaria Beneficiaria) un importo uguale alla parte corrispondente del Pagamento Eccedente (maggiorato dell'ammontare necessario per rimborsare alla Parte Finanziaria Beneficiaria l'eventuale percentuale di interessi dovuti da detta Parte Finanziaria Beneficiaria sull'importo del Pagamento Eccedente); e
- (b) il diritto di surrogazione della Parte Finanziaria Beneficiaria in ordine a qualsiasi rimborso sarà soppresso e il Debitore dovrà, alla Parte Finanziaria che abbia effettuato tale rimborso, l'importo così rimborsato da detta Parte Finanziaria.

20.5 **Eccezioni**

20.5.1 Il presente Articolo 20 (*RIPARTIZIONE DEI PAGAMENTI*) non si applica qualora la Parte Finanziaria Beneficiaria, una volta effettuato un pagamento ai sensi del presente Articolo 20 (*RIPARTIZIONE DEI PAGAMENTI*), non abbia un credito valido ed efficace nei confronti del Debitore.

20.5.2 Una Parte Finanziaria Beneficiaria non è tenuta a condividere con un'altra Parte Finanziaria alcun importo incassato o recuperato ai sensi di un procedimento giudiziario o arbitrale, qualora:

- (a) abbia informato tale altra Parte Finanziaria di detti procedimenti; e
- (b) tale altra Parte Finanziaria abbia avuto l'opportunità di intervenire in detti procedimenti, ma non sia intervenuta entro un periodo di tempo ragionevole dalla ricezione di tali informazioni e non abbia intentato procedimenti giudiziari o arbitrali separati.

21. **MECCANISMI DI PAGAMENTO**

21.1 **Pagamenti all'Agente**

21.1.1 A ciascuna data alla quale il Debitore o un Finanziatore è tenuto a pagare un importo ai sensi di un Documento Finanziario, tale Debitore o Finanziatore dovrà mettere detto importo a disposizione dell'Agente (salvo altrimenti previsto in un Documento Finanziario) alla data e nella forma che l'Agente specificherà come conformi, alla data di scadenza del pagamento in questione, alle prassi vigenti nel luogo di rimborso per i pagamenti effettuati nella valuta pertinente.

- 21.1.2 Qualunque pagamento all'Agente dovrà essere effettuato su un conto bancario specificato dall'Agente, presso una banca da esso indicata, la quale non dovrà avere sede in una Giurisdizione Non Cooperante.
- 21.2 **Distribuzioni da parte dell'Agente**
- Eccettuate le previsioni di cui agli Articoli 21.3 (*Distribuzioni al Debitore*) e 21.4 (*Restituzione*), qualunque pagamento ricevuto dall'Agente in conformità ai Documenti Finanziari per conto di un'altra Parte, dovrà essere messo a disposizione di quest'ultima dall'Agente non appena possibile dopo la ricezione (nel caso di un Finanziatore, per conto della sua Sede Operativa), accreditando il conto che quest'ultima indicherà all'Agente con un preavviso di almeno cinque (5) Giorni Lavorativi.
- 21.3 **Distribuzioni al Debitore**
- Previo consenso del Debitore o ai sensi dell'Articolo 22 (*COMPENSAZIONE*), l'Agente avrà il diritto di destinare un importo da esso ricevuto per il Debitore al pagamento dell'importo corrispondente (alla data, nella valuta di pagamento e in fondi immediatamente disponibili) di qualunque somma dovuta dal Debitore ai sensi dei Documenti Finanziari.
- 21.4 **Restituzione**
- 21.4.1 Laddove ai sensi dei Documenti Finanziari all'Agente debba essere pagato un importo per conto di un'altra Parte, l'Agente sarà tenuto a pagare tale importo (ovvero a stipulare o eseguire un relativo contratto) unicamente dopo avere appurato con certezza di avere effettivamente ricevuto la somma in oggetto.
- 21.4.2 Qualora l'Agente abbia pagato a una Parte un importo prima di averlo effettivamente ricevuto, tale Parte sarà tenuta - ove richiesto dall'Agente - a rimborsare detto importo all'Agente (oppure, nel caso in cui l'Agente le abbia corrisposto i proventi di un contratto di cambio, dovrà rimborsare l'importo di tali proventi). Il rimborso sarà maggiorato degli interessi dovuti per il periodo intercorso tra la data del pagamento iniziale e la data del rimborso, calcolati a un tasso corrispondente al costo di rifinanziamento dell'Agente.
- 21.5 **Pagamenti parziali**
- 21.5.1 Qualora l'Agente riceva dal Debitore un pagamento inferiore agli importi al momento esigibili ai sensi dei Documenti Finanziari, dovrà destinare il relativo importo a soddisfazione degli obblighi del Debitore ai sensi dei Documenti Finanziari nell'ordine seguente:
- (a) in primo luogo, al pagamento delle commissioni, delle spese e dei costi dell'Agente dovuti e non pagati in conformità al Contratto;
 - (b) in secondo luogo, al pagamento degli interessi e delle commissioni dovuti e non pagati in conformità al Contratto;
 - (c) in terzo luogo, al pagamento di qualsiasi importo in linea capitale dovuto e non pagato in conformità al Contratto; e
 - (d) in quarto luogo, al pagamento di qualunque altro Importo Dovuto.
- 21.5.2 Laddove ciò gli venisse ordinato dalla Maggioranza dei Finanziatori, l'Agente sarà tenuto a modificare l'ordine di allocazione dei pagamenti descritto nei commi (a) - (d) dell'Articolo 21.5.1.
- 21.5.3 Gli Articoli 21.5.1 e 21.5.2 prevarranno rispetto a qualsiasi allocazione effettuata dal Debitore.
- 21.6 **Esclusione della compensazione da parte del Debitore**
- Salvo altrimenti previsto, tutti i pagamenti che devono essere effettuati dal Debitore in conformità ai Documenti Finanziari, dovranno essere calcolati senza tenere conto di un'eventuale Compensazione che, tra l'altro, il Debitore si impegna a non effettuare.
- 21.7 **Giorni Lavorativi**
- (a) Qualunque pagamento che divenga esigibile a una data diversa da un Giorno Lavorativo, dovrà essere effettuato il Giorno Lavorativo successivo dello stesso

mese; qualora nello stesso mese non vi fosse un Giorno Lavorativo successivo, il pagamento diventerà esigibile il Giorno Lavorativo precedente.

- (b) Fatte salve le previsioni dell'Articolo 5.2 (*Interessi di mora*), laddove la data di scadenza di un importo in linea capitale o di un Importo Dovuto in conformità al Contratto fosse differita, durante il periodo di differimento su tale importo matureranno interessi al tasso applicabile alla data di scadenza iniziale.

22. COMPENSAZIONE

Laddove si verificasse un Evento di Inadempimento o un Potenziale Evento di Inadempimento, ogni Parte Finanziaria avrà il diritto di compensare qualsiasi importo, dovuto dal Debitore alla Parte Finanziaria in questione ai sensi dei Documenti Finanziari, a fronte di qualsiasi importo dovuto da tale Parte Finanziaria al Debitore, indipendentemente dal luogo di pagamento, dalla filiale depositaria o dalla valuta di denominazione di tali importi. Qualora tali importi fossero denominati in valute diverse, la Parte Finanziaria interessata potrà convertire, ai fini della compensazione, un importo nella valuta di un altro, purché lo faccia a un tasso di mercato e in conformità con le prassi consuete.

23. COMUNICAZIONI

- 23.1 Tutte le notifiche, comunicazioni o richieste che devono essere effettuate in conformità al Contratto dovranno essere effettuate mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, a mezzo corriere con ricevuta di ritorno ovvero via e-mail (eccettuata la Richiesta di Erogazione, che dovrà essere presentata [a mezzo corriere o via e-mail]⁸³).
- 23.2 [In talune circostanze e ove espressamente richiesto dal Debitore, l'Agente o i Finanziatori potranno accettare comunicazioni o richieste effettuate telefonicamente, purché le stesse siano confermate a mezzo posta o via e-mail]⁸⁴.
- 23.3 Tutte le comunicazioni effettuate o i documenti inviati da un soggetto a un altro ai sensi del o in relazione al Contratto, saranno efficaci:
- (a) in caso di comunicazione elettronica, se ricevuti in forma leggibile; oppure
 - (b) nel caso di una lettera, se questa è stata consegnata all'indirizzo corretto ovvero [cinque (5)] Giorni Lavorativi dopo la relativa spedizione da un ufficio postale, con affrancatura prepagata, in una busta recante l'indirizzo corretto; e
 - (c) e, ove ciò sia stato specificato nel presente Articolo 23 (*COMUNICAZIONI*), un ufficio o un responsabile, purché la comunicazione sia stata indirizzata a tale ufficio o responsabile.
- 23.4 Qualunque comunicazione o richiesta che debba essere effettuata e qualsiasi documento che debba essere consegnato a ovvero da una delle Parti all'altra in conformità al Contratto, dovranno essere effettuate e consegnati ai seguenti indirizzi:
- (a) nel caso del Debitore:
[Nome del Debitore]
All'attenzione di: [xxx]
Indirizzo: [xxx]
E-mail: [xxx]
 - (b) nel caso dell'Agente:
[Nome dell'Agente]
All'attenzione di: [xxx]
Indirizzo: [xxx]
E-mail: [xxx]

⁸³ Condizioni di trasmissione della Richiesta di Utilizzo da confermare da parte dell'Agente.

⁸⁴ Da confermare.

(c) nel caso del Finanziatore Iniziale:

[Nome del Finanziatore Iniziale]

All'attenzione di: [xxx]

Indirizzo: [xxx]

E-mail: [xxx]

ovvero, nel caso sia del Debitore che delle Parti Finanziarie, a qualsiasi indirizzo che una delle Parti indicherà alle altre Parti, previo preavviso di almeno [cinque (5)] Giorni Lavorativi.

24. CALCOLI E CERTIFICATI

24.1 Bilanci

In qualunque procedimento giudiziario o arbitrale concernente un Documento Finanziario, le scritture rilevate nei propri da una Parte Finanziaria costituiscono una prova *prima facie* delle questioni a cui si riferiscono.

24.2 Certificati e calcoli

Qualunque attestazione o determinazione, effettuata da una Parte Finanziaria, di un tasso o di un importo ai sensi di un Documento Finanziario costituirà, in assenza di errore palese, una prova delle questioni a cui si riferisce.

24.3 Calcolo del numero di giorni

Tutti gli interessi, le commissioni o le spese ai sensi di un Documento Finanziario, saranno calcolati in base al numero di giorni effettivamente trascorsi e di un anno di trecentosessanta (360) giorni oppure, laddove le prassi del mercato interbancario europeo differissero, in conformità alla prassi in questione.

25. MODIFICHE E RINUNCE

25.1 Principio

25.1.1 Eccettuato l'articolo 25.2 (*Eccezioni*), nessuna previsione dei Documenti Finanziari potrà essere modificata od oggetto di rinuncia senza il consenso della Maggioranza dei Finanziatori e del Debitore. Siffatta modifica o rinuncia sarà vincolante per tutte le Parti.

25.1.2 L'Agente avrà il diritto, a nome e per conto di una Parte Finanziaria, di procedere a qualsiasi modifica o rinuncia consentita dal presente Articolo 25 (*MODIFICHE E RINUNCE*).

25.2 Eccezioni

25.2.1 Qualsiasi modifica o rinuncia concernente:

- (a) la definizione del termine "Maggioranza dei Finanziatori" di cui all'articolo 1.1 (*Definizioni*);
- (b) la modifica delle condizioni di rimborso del Finanziamento;
- (c) la proroga della data di scadenza di un importo dovuto ai sensi dei Documenti Finanziari;
- (d) la riduzione del Margine o di un importo dovuto in linea capitale, interessi, commissioni o spese ai sensi dei Documenti Finanziari;
- (e) l'aumento o l'estensione di un Impegno;
- (f) l'identità del Debitore;
- (g) una previsione riguardante le regole di maggioranza applicabili alle decisioni dei Finanziatori;
- (h) una previsione ai cui sensi è espressamente richiesto il consenso di tutti i Finanziatori; oppure
- (i) l'articolo 2.3 (*Diritti e obblighi delle Parti Finanziarie*), l'articolo 18 (*CAMBI DI FINANZIATORI*) o il presente Articolo 25 (*MODIFICHE E RINUNCE*),

richiederà il previo consenso di tutti i Finanziatori.

25.2.2 Tutte le modifiche o le rinunce relative ai diritti e agli obblighi dell'Agente o dell'Arranger (ciascuno in tale veste) necessiteranno del consenso dell'Agente o dell'Arranger, a seconda del caso.

26. RISERVATEZZA⁸⁵

26.1 Informazioni Riservate

Ciascuna Parte Finanziaria accetta di mantenere la riservatezza di tutte le Informazioni Riservate, di non divulgare alcuna Informazione Riservata ad alcuno, per qualsivoglia ragione, salvo ove consentito dall'Articolo 26.2 (*Divulgazione di Informazioni Riservate*) [e dall'Articolo 26.3 (*Divulgazione a un fornitore di servizi di codifica*)], e di garantire la tutela di tutte le Informazioni Riservate con le misure di sicurezza e il grado di cura che applicherebbe alle proprie Informazioni Riservate.

26.2 Divulgazione di Informazioni Riservate

Una Parte Finanziaria potrà, fatte salve le disposizioni dell'Articolo L. 511-33 del Codice Monetario e Finanziario francese, divulgare:

- (a) alle proprie Affiliate, ai propri Fondi Correlati o a qualunque entità autorizzata a concedere finanziamenti, acquisire o investire in finanziamenti, titoli o altri strumenti finanziari, nonché ai propri direttori, amministratori, dipendenti, consulenti professionali, revisori dei conti, azionisti e Rappresentanti le Informazioni Riservate che la Parte Finanziaria in questione ritiene appropriate, qualora il soggetto cui le Informazioni Riservate debbano essere fornite ai sensi del presente punto (a) venga informato per iscritto della natura riservate delle stesse e del fatto che tutte o alcune di dette Informazioni Riservate potrebbero costituire informazioni privilegiate; fermo restando che non sussisterà alcun obbligo di informare tali soggetti in detto modo qualora essi siano tenuti al segreto professionale ovvero siano altrimenti vincolati da obblighi di riservatezza in riferimento alle Informazioni Riservate;
- (b) a qualunque soggetto:
 - (i) a cui (o per il cui tramite) trasferisca o ceda (o possa potenzialmente trasferire o cedere) in toto o in parte i suoi diritti e/o obblighi in conformità a uno o più Documenti Finanziari, nonché alle Affiliate, ai Fondi Correlati, ai Rappresentanti e ai consulenti professionali di tale soggetto;
 - (ii) con cui (o per il cui tramite) perfezioni (o possa potenzialmente perfezionare), direttamente o indirettamente, un'operazione di subpartecipazione in relazione a uno o più Documenti Finanziari e/o al Debitore, ovvero qualsiasi altra operazione ai sensi della quale debbano o possano essere effettuati pagamenti con riferimento a uno o più Documenti Finanziari e/o al Debitore, nonché alle Affiliate, ai Fondi Correlati, ai Rappresentanti e ai consulenti professionali di tale soggetto;
 - (iii) incaricato da una Parte Finanziaria, o da un soggetto cui si applichi il precedente punto (i) o (ii), di ricevere a suo nome comunicazioni, notifiche, informazioni o documenti consegnati ai sensi dei Documenti Finanziari;
 - (iv) che investa in, o altrimenti finanzia (o possa potenzialmente investire in, o altrimenti finanziare), direttamente o indirettamente, qualunque operazione di cui al precedente punto (i) o (ii) ovvero che finanzia la Partecipazione di un Finanziatore;
 - (v) a cui debbano essere comunicate informazioni specifiche nel rispetto, ovvero su richiesta, di un tribunale o una giurisdizione competente, oppure qualunque autorità governativa, bancaria, fiscale o altra autorità regolatoria od organismo analogo, delle norme di una borsa valori pertinente ovvero ai sensi di leggi o regolamenti applicabili;
 - (vi) a cui e a beneficio del quale detta Parte Finanziaria conceda (o possa concedere) un privilegio, una cessione o qualsiasi altra Garanzia Reale in

⁸⁵ Da adattare se il Contratto non è soggetto al diritto francese.

conformità all'articolo 18.4 (*Concessione di Garanzie Reali sui diritti dei Finanziatori*);

- (vii) a cui le informazioni debbano essere divulgate in relazione a, o ai fini di, un contenzioso, un arbitrato, un'inchiesta amministrativa o di altro genere, un procedimento o una controversia;
- (viii) che sia una Parte;
- (ix) cui si faccia riferimento nell'articolo L. 211-33 del Codice Monetario e Finanziario francese; oppure
- (x) con il consenso del Debitore,

in ogni caso, le Informazioni Riservate che detta Parte Finanziaria considererà appropriate se:

- (1) in relazione ai precedenti commi (i), (ii) e (iii), il soggetto cui le Informazioni Riservate debbano essere fornite abbia sottoscritto un Impegno di Riservatezza o qualunque altro impegno di riservatezza di natura simile a un Impegno di Riservatezza; fermo restando che non sarà tenuta a sottoscrivere un Impegno di Riservatezza qualora sia un consulente professionale e sia tenuta al segreto professionale in riferimento alle Informazioni Riservate;
 - (2) in relazione al precedente punto (iv), il soggetto cui le Informazioni Riservate debbano essere fornite abbia sottoscritto un Impegno di Riservatezza oppure sia altrimenti vincolato da obblighi di riservatezza in riferimento alle Informazioni Riservate ricevute e sia informato del fatto che tutte o alcune Informazioni Riservate potrebbero costituire informazioni privilegiate;
 - (3) in relazione ai precedenti commi (v), (vi) e (vii), il soggetto cui le Informazioni Riservate debbano essere fornite sia informato della natura riservata delle stesse e del fatto che tutte o alcune di dette Informazioni Riservate potrebbero costituire informazioni privilegiate; fermo restando che non sussisterà alcun obbligo di informare tali soggetti in detto modo qualora, a giudizio della Parte Finanziaria in questione, non sia possibile procedere in tal senso alla luce delle circostanze specifiche;
- (c) a qualunque soggetto incaricato da detta Parte Finanziaria, o da un soggetto cui si applichino i precedenti commi (b)(i) o (b)(ii), di fornire servizi amministrativi o di regolamento in ordine a uno o più Documenti Finanziari anche, in particolare, con riferimento alla negoziazione di partecipazioni relative ai Documenti Finanziari, tutte le Informazioni Riservate che debbano essere divulgate al fine di consentire a tale fornitore di servizi di prestare uno qualunque dei servizi di cui al presente punto (c) laddove tale fornitore di servizi abbia sottoscritto un Impegno di Riservatezza in una forma concordata tra il Debitore e la relativa Parte Finanziaria;
 - (d) a qualunque agenzia di rating (nonché ai relativi consulenti professionali) tutte le Informazioni Riservate che debbano essere divulgate per consentire a detta agenzia di rating di svolgere le sue normali attività di rating in relazione ai Documenti Finanziari e/o al Debitore, qualora l'agenzia di rating cui le Informazioni Riservate debbano essere fornite sia informata della natura riservata e del fatto che tutte o alcune di tali Informazioni Riservate potrebbero costituire informazioni privilegiate.

26.3 **Divulgazione a un fornitore di servizi di codifica**⁸⁶

Una Parte Finanziaria potrà, fatte salve - a seconda del caso - le disposizioni degli Articoli L. 511-33 ed L. 511-34 del Codice Monetario e Finanziario, divulgare a qualsiasi fornitore nazionale o internazionale di servizi di codifica da essa incaricato di fornire servizi di codifica identificativa in riferimento al Contratto, al Finanziamento e/o al Debitore, le informazioni necessarie a detto fornitore di servizi:

- la denominazione della società del Debitore (e del garante, se del caso),
- il paese di registrazione del Debitore,
- la data di regolamento e la data delle modifiche al Contratto, nel momento in cui sono concordate,
- la forma giuridica del Contratto (finanziamento),
- il nome dell'Arranger/degli Arranger,
- altre informazioni sul Debitore (data di costituzione, tipo di società secondo l'INSEE [Istituto Nazionale Francese di Statistica e Studi Economici], settore di attività, fatturato e profilo di credito),
- il numero di tranche (in caso di operazione articolata in più tranche)
- l'importo e la valuta,
- la data di scadenza,
- il tasso d'interesse,
- lo status,
- le principali condizioni legali,
- e qualsiasi altra informazione concordata tra detta Parte Finanziaria e il Debitore.

26.4 **Divulgazione a un fornitore di servizi amministrativi/di regolamento**

Ferma restando qualunque altra previsione contraria (esplicita o tacita) di un Documento Finanziario o qualsiasi altro accordo stipulato tra le Parti, una Parte Finanziaria potrà, fatte salve - a seconda del caso - le disposizioni degli Articoli L. 511-33 e L. 511-34 del Codice Monetario e Finanziario, divulgare a un soggetto indicato da:

- (a) tale Parte Finanziaria;
- (b) un soggetto a cui (o per il cui tramite) detta Parte Finanziaria ceda o trasferisca (o possa potenzialmente cedere o trasferire) in toto o in parte i suoi diritti e/o obblighi in conformità ai Documenti Finanziari, o che le succeda (o possa potenzialmente succederle) in qualità di Agente ai sensi del Contratto; e/o
- (c) un soggetto con cui (o per il cui tramite) tale Parte Finanziaria perfezioni (o possa perfezionare) un'operazione di subpartecipazione o qualunque altra operazione ai cui sensi debbano ovvero possano essere effettuati pagamenti in riferimento ai Documenti Finanziari,

al fine di fornire servizi amministrativi o di regolamento in ordine ai Documenti Finanziari anche, in particolare, con riferimento a trasferimenti di Partecipazioni in conformità ai Documenti Finanziari, le Informazioni Riservate la cui comunicazione può essere necessaria allo scopo di consentire a tali fornitori di servizi di prestare uno qualunque dei servizi di cui al presente Articolo 26.4 (*Divulgazione a un fornitore di servizi amministrativi/di regolamento*)

⁸⁶ Nell'ambito del lavoro del Charter, i partecipanti al mercato Euro PP hanno dimostrato l'esigenza di organizzare un certo grado di trasparenza delle operazioni Euro PP. Oltre a evitare le comunicazioni casuali osservabili su alcuni mercati dei Collocamenti Privati, la trasparenza favorisce il mercato e offre riferimenti per la strutturazione e la determinazione dei prezzi di nuove operazioni e facilita anche la vigilanza da parte delle autorità di stabilità finanziaria.

In ogni caso, un Debitore può - in funzione della propria situazione e dei propri vincoli specifici - scegliere di mantenere la riservatezza di tutti o alcuni dei termini dell'operazione e di rifiutare questa clausola di comunicazione.

Salvo in alcune circostanze (es. la pubblicazione di un Comunicato Stampa da parte del Debitore), la comunicazione da parte dell'Arranger (o dell'Investitore principale nel caso di Euro PP senza un Arranger, oppure del Debitore stesso) delle informazioni autorizzate non deve avvenire prima della data di regolamento Euro PP.

laddove il fornitore di servizi cui le Informazioni Riservate debbano essere comunicate abbia sottoscritto un accordo di riservatezza con il Debitore.

26.5 **Esaustività**

Fatte salve le disposizioni degli Articoli L. 511-33 e L. 511-34 del Codice Monetario e Finanziario, il presente Articolo 26 (*RISERVATEZZA*) rappresenta l'insieme delle pattuizioni tra le Parti per quanto attiene agli obblighi delle Parti Finanziarie in relazione alle Informazioni Riservate in conformità ai Documenti Finanziari e sostituisce qualunque altro accordo, esplicito o tacito, in merito alle Informazioni Riservate.

26.6 **Informazioni privilegiate**

Ciascuna Parte Finanziaria riconosce che alcune o tutte le Informazioni Riservate potrebbero costituire informazioni privilegiate e che l'utilizzo di tali informazioni potrebbe essere regolamentato o vietato dalle leggi applicabili, incluse le leggi in materia di *insider trading* e abuso di mercato.

26.7 **Notifica di comunicazione**

Ciascuna Parte Finanziaria accetta (entro i limiti autorizzati dalla legge o dai regolamenti) di comunicare al Debitore:

- (a) le circostanze di qualunque comunicazione di Informazioni Riservate in conformità al punto (b) (v) dell'Articolo 26.2 (*Divulgazione di Informazioni Riservate*), salvo ove tale comunicazione sia effettuata a uno dei soggetti citati nel presente punto nel corso del normale svolgimento delle relative mansioni di supervisione o vigilanza; e
- (b) non appena ne venga a conoscenza, il fatto che le Informazioni Riservate sono state comunicate in violazione del presente Articolo 26 (*RISERVATEZZA*).

26.8 **Ultrattività degli obblighi**

Gli obblighi di cui al presente Articolo 26 (*RISERVATEZZA*) rimarranno in vigore e manterranno la loro efficacia per un periodo di [dodici (12)] mesi a partire dalla prima delle due date seguenti e ciascuna Parte Finanziaria continuerà a essere vincolata da tali obblighi per tutto tale periodo:

- (a) la data alla quale tutti gli importi dovuti dal Debitore in conformità ai Documenti Finanziari siano stati interamente saldati e tutti gli Impegni dei Finanziatori siano stati cancellati o abbiano cessato di essere disponibili; e
- (b) la data alla quale tale Parte Finanziaria cessi di essere una Parte Finanziaria.

27. **LEGGE APPLICABILE – FORO COMPETENTE**⁸⁷

27.1 Il Contratto è regolato dalla legge francese.

27.2 Il Tribunale di Commercio [di Parigi] avrà la competenza esclusiva in materia di composizione delle eventuali controversie che dovessero sorgere in merito al presente Contratto.

⁸⁷ Da adattare se il Contratto non è soggetto al diritto francese.

ALLEGATO 1
CONDIZIONI SOSPENSIVE O CONDIZIONI CONCOMITANTI ⁸⁸

Parte 1 - Condizioni concomitanti con la sottoscrizione del Contratto

1. Documenti costitutivi e documenti pubblicati dal registro delle imprese

- 1.1 Una copia, autenticata da un rappresentante debitamente autorizzato del Debitore, di uno statuto aggiornato del Debitore.
- 1.2 Una visura camerale originale [conosciuta in Francia come “*extrait K-bis*”] relativa al Debitore, rilasciata da non più di quindici (15) giorni.
- 1.3 Un certificato originale di assenza di procedure concorsuali del Debitore, rilasciato da non più di quindici (15) giorni.
- 1.4 Un rendiconto originale dei diritti di ritenzione e delle garanzie reali del Debitore, redatto da non più di quindici (15) giorni.

2. Autorizzazioni societarie, deleghe e specimen di firma

- 2.1 Una copia, autenticata da un rappresentante debitamente autorizzato del Debitore, delle delibere dell'organo sociale competente del Debitore che autorizzano la sottoscrizione del Finanziamento e il perfezionamento e la firma dei Documenti Finanziari.
- 2.2 Se del caso, una copia, autenticata da un rappresentante debitamente autorizzato del Debitore, delle deleghe dei soggetti autorizzati a sottoscrivere i Documenti Finanziari a nome e per conto del Debitore, unitamente ai documenti attestanti domicilio e/o identità.
- 2.3 Una firma depositata dei soggetti autorizzati a sottoscrivere i Documenti Finanziari e i Certificati di Conformità a nome e per conto del Debitore.

3. Documenti Finanziari

- 3.1 Un originale della Lettera TEG, debitamente controfirmato da un rappresentante debitamente autorizzato del Debitore.
- 3.2 Un originale di un'eventuale Lettera sulle Commissioni, debitamente controfirmato da un rappresentante debitamente autorizzato del Debitore.

4. Bilanci e attestazioni

- 4.1 Una copia, autenticata da un rappresentante debitamente autorizzato del Debitore, dei Bilanci Iniziali e delle relative relazioni dei revisori dei conti.
- 4.2 Un'attestazione, sottoscritta da un rappresentante debitamente autorizzato del Debitore:
 - (a) che confermi che alla Data di Sottoscrizione non vi è alcun Evento di Inadempimento o Potenziale Evento di Inadempimento persistente;
 - (b) che confermi che ogni documento relativo al Debitore ed elencato nella sezione 1 dell'

⁸⁸ Le condizioni sospensive e le condizioni concomitanti di seguito elencate costituiscono un elenco indicativo e il loro contenuto deve essere adattato a ogni operazione.

- (c) ALLEGATO 1
Condizioni sospensive o condizioni concomitanti) è accurato, completo ed efficace alla Data di Sottoscrizione;
- (d) contenente l'elenco delle garanzie reali e personali concesse dai membri del Gruppo alla Data di Sottoscrizione, in cui si specificano le garanzie reali e personali che il Debitore intende poter mantenere o rinnovare dopo la Data di Sottoscrizione.
- 4.3 [Un rendiconto dell'indebitamento del Debitore [e di quello delle sue Controllate/Controllate Rilevanti].
- 5. Pareri legali**
- 5.1 Un originale sottoscritto di un parere legale di [___], in qualità di consulente dell'Arranger, che confermi la validità e l'efficacia degli impegni assunti dal Debitore in conformità al Contratto.
- 5.2 Un originale sottoscritto di un parere legale di [___], in qualità di consulente del Debitore, che confermi l'esistenza del Debitore, l'assenza di procedure concorsuali per insolvenza nei confronti del Debitore, nonché il potere e la capacità del Debitore di assumere un impegno in conformità ai termini del Contratto e di rispettare i conseguenti impegni.
- 6. Altri documenti**
- 6.1 Una copia di tutti i documenti o altre informazioni concernenti il Debitore e i suoi azionisti che l'Arranger e il Finanziatore Iniziale potranno richiedere allo scopo di rispettare le procedure di identificazione delle controparti ("*know your customer*") richieste ai sensi delle leggi e dei regolamenti loro applicabili.
- 6.2 Una copia, autenticata da un rappresentante autorizzato del Debitore, di un organigramma del Gruppo aggiornato alla Data di Sottoscrizione.
- 6.3 [Una copia, autenticata da un rappresentante autorizzato del Debitore, dell'elenco degli azionisti del Debitore alla Data di Sottoscrizione.]
- 6.4 Qualunque documento giustificativo attestante il pagamento delle commissioni di cui all'Articolo 8 (*COMMISSIONI*) e delle spese di cui all'Articolo 13 (*COSTI E COMMISSIONI VARI*) dovute dal Debitore alla Data di Sottoscrizione (inclusi tutte le spese e gli esborsi sostenuti sino a tale data).

Parte 2 – Condizioni sospensive all'Erogazione

1. Un'attestazione, sottoscritta da un rappresentante debitamente autorizzato del Debitore:
- (a) che confermi che alla Data di Erogazione non vi è alcun Evento di Inadempimento o Potenziale Evento di Inadempimento persistente o che lo stesso non è suscettibile di verificarsi a seguito della messa a disposizione dell'Erogazione;
- (b) che confermi che tutte le Dichiarazioni Ripetute sono accurate in termini di fatti e circostanze esistenti alla Data di Erogazione e che continueranno a essere accurate subito dopo la messa a disposizione dell'Erogazione;
2. Qualunque documento giustificativo attestante il pagamento delle commissioni di cui all'Articolo 8 (*COMMISSIONI*) e delle spese di cui all'Articolo 13 (*COSTI E COMMISSIONI VARI*) dovute dal Debitore alla Data di Erogazione (inclusi tutte le spese di consulenza e gli esborsi sostenuti sino a tale data).

ALLEGATO 2
MODELLO DI RICHIESTA DI EROGAZIONE

Richiesta di Erogazione

Da: **[Debitore]**, in qualità di Debitore

A: **[Agente]**, in qualità di Agente

Data: []

Si fa riferimento al contratto di finanziamento stipulato in data [data] tra le altre cose tra [Debitore], in qualità di Debitore e [Agente], in qualità di Agente (il "**Contratto di Finanziamento**").

I termini definiti nel Contratto di Finanziamento hanno nella presente Richiesta di Erogazione lo stesso significato.

In conformità alle previsioni del Contratto di Finanziamento, siamo a comunicarvi che intendiamo procedere all'Erogazione alle seguenti condizioni:

- Importo dell'Erogazione: EUR []
- Data di Erogazione: []
- Periodo di Interessi: []
- Conto del Beneficiario: []

Vi chiediamo di mettere l'Erogazione a nostra disposizione alle condizioni previste dal Contratto di Finanziamento.

Con la presente Richiesta vi confermiamo che alla Data di Erogazione odierna (i) non vi è alcun Evento di Inadempimento o Potenziale Evento di Inadempimento persistente, (ii) che le Dichiarazioni Ripetute rimangono accurate in tutte le relative previsioni e (iii) che i proventi dell'Erogazione saranno utilizzati in conformità alle previsioni del Contratto di Finanziamento per quanto attiene all'oggetto del Finanziamento.

La presente Richiesta di Erogazione è irrevocabile.

Distinti saluti,

.....
Da: []

**ALLEGATO 3
MODELLO DI AVVISO DI SELEZIONE**

Avviso di Selezione

Da: [Debitore], in qualità di Debitore

A: [Agente], in qualità di Agente

Data: []

Si fa riferimento al Contratto di Finanziamento stipulato in data [data] tra le altre cose tra [Debitore], in qualità di Debitore e [Agente], in qualità di Agente (il "**Contratto di Finanziamento**").

I termini definiti nel Contratto di Finanziamento hanno nel presente Avviso di Selezione lo stesso significato.

Facciamo riferimento all'Erogazione il cui Periodo di Interessi correnti si chiuderà il [].

Con il presente Avviso richiediamo che il Periodo di Interessi successivo per l'Erogazione abbia la durata di [] mesi.

Il presente Avviso di Selezione è irrevocabile.

Distinti saluti,

.....
Da: []

ALLEGATO 4
MODELLO DI CONTRATTO DI TRASFERIMENTO⁸⁹

Contratto di Trasferimento

Il presente Contratto è stipulato tra:

1. [], [] società con sede legale in [], n. di iscrizione [], debitamente rappresentata ai fini del presente Contratto (il "**Finanziatore Esistente**"); e
2. [], [] società con sede legale in [], n. di iscrizione [], debitamente rappresentata ai fini del presente Contratto (il "**Nuovo Finanziatore**").

PREMESSE:

- (A) Il Finanziatore Esistente è parte di un Contratto di Finanziamento stipulato in data [] tra [Debitore], in qualità di Debitore, [Arranger], in qualità di Arranger, [Agente], in qualità di Agente e [Finanziatore Iniziale], in qualità di Finanziatore Iniziale (il "**Contratto di Finanziamento**").
- (B) Ai sensi del Contratto di Finanziamento, al Debitore è concesso un finanziamento per un importo totale di capitale pari a [] euro (EUR []) (il "**Finanziamento**").
- (C) Il presente contratto costituisce un Contratto di Trasferimento. I termini definiti nel Contratto di Finanziamento avranno lo stesso significato nel presente Contratto di Trasferimento.
- (D) In conformità ai termini del presente Contratto di Trasferimento, il Finanziatore Esistente e il Nuovo Finanziatore concordano espressamente di assegnare al Nuovo Finanziatore [alcuni dei/tutti i] diritti e obblighi del Finanziatore Esistente in conformità al Contratto di Finanziamento.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

1. Tramite il presente Contratto di Trasferimento, il Finanziatore Esistente e il Nuovo Finanziatore accettano di assegnare al Nuovo Finanziatore [alcuni dei/tutti i] diritti e obblighi del Finanziatore Esistente in conformità al Contratto di Finanziamento, per l'importo della Partecipazione ceduta nel Finanziamento come descritto nell'allegato al presente Contratto di Trasferimento, ai sensi delle previsioni dell'Articolo 18.1 (*Cessioni e trasferimenti da parte dei Finanziatori*) del Contratto di Finanziamento.
2. Le coordinate bancarie della Sede Operativa del Nuovo Finanziatore ai fini dei pagamenti in conformità al Contratto di Finanziamento, nonché i relativi indirizzi ai fini delle comunicazioni ai sensi del Contratto di Finanziamento, sono indicati in un allegato al presente Contratto di Trasferimento.
3. Il Nuovo Finanziatore accetta le clausole di limitazione della responsabilità stipulate a beneficio del Finanziatore Esistente nell'Articolo 18.1 (*Cessioni e trasferimenti da parte dei Finanziatori*) del Contratto di Finanziamento.
4. Il Nuovo Finanziatore si impegna ad assumere in qualità di Finanziatore tutti gli obblighi derivanti da tale status ai sensi del Contratto di Finanziamento.
5. Il Nuovo Finanziatore conferma, a beneficio dell'Agente e senza responsabilità per il Debitore:
 - (i) di essere [un Finanziatore Qualificato che non è un Finanziatore Beneficiario di un Trattato Fiscale/un Finanziatore Beneficiario di un Trattato Fiscale]; e
 - (ii) di non essere costituito in una Giurisdizione Non Cooperante e di non agire per il tramite di una Sede Operativa situata in una Giurisdizione Non Cooperante.
6. La presente cessione è operata dal Finanziatore Esistente al Nuovo Finanziatore per un corrispettivo di [] euro (EUR []).
7. Il Nuovo Finanziatore sarà tenuto a rendere opponibile a terzi la cessione da parte del Finanziatore Esistente dei relativi diritti in conformità al Contratto di Finanziamento dandone comunicazione al Debitore in conformità all'Articolo 1690 del Codice Civile francese. La presente cessione non comporta la novazione.

⁸⁹ Da adeguare se il Contratto non è soggetto al diritto francese.

8. Tutte le spese associate alla presente cessione saranno esclusivamente a carico del Nuovo Finanziatore.
9. Le parti del presente Contratto di Trasferimento convengono espressamente che la presente cessione diventerà efficace a partire dal [] (la "**Data di Trasferimento**").
10. Il presente Contratto di Trasferimento è regolato dalla legge francese. Il Tribunale di Commercio [di Parigi] sarà competente per quanto attiene a qualunque controversia che dovesse sorgere in merito alla stipula e alla sottoscrizione del presente atto.

Sottoscritto a [], in data [].

Il Finanziatore Esistente:

[Finanziatore Esistente]

Da: []

Il Nuovo Finanziatore:

[Nuovo Finanziatore]

Da: []

Il presente Contratto di Trasferimento è accettato dall'Agente e si conferma che la Data di Trasferimento è il [].

L'Agente:

[Agente]

Da: []

*
* *

Allegato al Contratto di Trasferimento

- Importo della Partecipazione ceduta nel Finanziamento: [] euro (EUR [])
- Dati di contatto del Nuovo Finanziatore:
Indirizzo: []
All'attenzione di: []
E-mail: []
Conto: []

ALLEGATO 5
MODELLO DI CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

Certificato di Conformità

Da: [Debitore], in qualità di Debitore

A: [Agente], in qualità di Agente

Data: []

Si fa riferimento al Contratto di Finanziamento stipulato in data [data] tra le altre cose tra [Debitore], in qualità di Debitore e [Agente], in qualità di Agente (il "**Contratto di Finanziamento**").

La presente attestazione costituisce un Certificato di Conformità. I termini definiti nel Contratto di Finanziamento hanno nel presente Certificato di Conformità lo stesso significato.

Il presente Certificato di Conformità è rilasciato in relazione al Periodo di Test che inizia il [] e si chiude il [].

Per il Periodo di Test coperto dal presente Certificato di Conformità, il livello di ciascun Indice Finanziario è indicato nella tabella seguente:

Indice Finanziario	Livello
Indice []	[]
Indice []	[]

Gli Indici Finanziari che figurano nella precedente tabella sono stati calcolati sulla base delle informazioni seguenti, in conformità ai bilanci per il Periodo di Test oggetto del presente Certificato di Conformità:

[dato finanziario]	EUR []
[dato finanziario]	EUR []
[dato finanziario]	EUR []
[dato finanziario]	EUR []

Con il presente Certificato di Conformità vi confermiamo altresì che per il Periodo di Test da esso coperto: *[da compilare, se del caso, qualora il Debitore intenda comunicare ai Finanziatori eventuali dati finanziari]*.

Vi confermiamo che alla Data di Sottoscrizione del presente Certificato di Conformità, non vi è alcun Evento di Inadempimento o Potenziale Evento di Inadempimento persistente.

Distinti saluti,

.....
[Debitore]

Da: []

Per certificazione, i revisori dei conti:

.....
[Revisori dei conti del Debitore]
Da: []

ALLEGATO 6
MODELLO DI IMPEGNO DI RISERVATEZZA ⁹⁰

Impegno di Riservatezza

Da: [Parte Finanziaria che intende trasmettere Informazioni Riservate]

A: [Potenziale cessionario o subpartecipante] (il "**Destinatario**")

Data: []

Si fa riferimento al Contratto di Finanziamento stipulato in data [data] tra le altre cose tra [Debitore], in qualità di Debitore e [Agente], in qualità di Agente (il "**Contratto di Finanziamento**"), ai sensi del quale al Debitore è stato concesso un finanziamento per un importo di capitale pari a [] euro (EUR []) (il "**Finanziamento**").

Il presente documento costituisce un Impegno di Riservatezza. Salvo altrimenti indicato, i termini definiti nel Contratto di Finanziamento hanno nel presente Impegno di Riservatezza lo stesso significato.

Ci risulta che intendiate assumere una partecipazione al Finanziamento. In conformità alle previsioni del Contratto di Finanziamento, conveniamo di trasmettervi alcune informazioni concernenti il Debitore, il Gruppo, il Contratto di Finanziamento e il Finanziamento, purché accettiate, ai sensi dei termini del presente Impegno di Riservatezza, di tutelare la riservatezza delle informazioni che vi sono così trasmesse.

1. Definizioni

Ai fini del presente Impegno di Riservatezza:

"**Obiettivo Perseguito**" indica l'analisi, da parte del Destinatario, del proprio interesse ad assumere una partecipazione nel Finanziamento e dei rischi associati.

"**Gruppo Destinatario**" indica il Destinatario, le Affiliate del Destinatario, i Fondi Correlati al Destinatario, qualunque Rappresentante del Destinatario e i consulenti professionali del Destinatario.

"**Informazioni Riservate**" indica tutte le informazioni relative al Debitore, al Gruppo, al Contratto di Finanziamento o al Finanziamento che vi inviamo ai fini dell'Obiettivo Perseguito, in qualsivoglia forma, verbalmente o per iscritto, a eccezione:

- (a) di qualsiasi informazione che sia, o divenga, di dominio pubblico (non a causa del mancato adempimento delle previsioni del presente Impegno di Riservatezza);
- (b) di qualsiasi informazione che sia identificata - per iscritto, al momento della relativa comunicazione da parte di un membro del Gruppo o di uno dei suoi consulenti - come non riservata; oppure
- (c) di qualsiasi informazione di cui siate già a conoscenza alla data in cui vi viene comunicata, ovvero che abbiate ottenuto legalmente dopo tale data da una fonte che sia, per quanto a vostra conoscenza, non collegata al Gruppo e che, in ogni caso, non sia stata ottenuta in violazione di alcun obbligo di riservatezza.

2. Gli impegni del Destinatario

Sottoscrivendo il presente Impegno di Riservatezza, il Destinatario si impegna:

- (a) a tutelare la riservatezza di qualsiasi Informazione Riservata che gli venga trasmessa e a non rivelarne il contenuto o la sostanza ad alcun soggetto, eccettuati i casi di cui al successivo articolo 3;
- (b) a garantire che qualsiasi Informazione Riservata che gli venga trasmessa sarà trattata con misure di protezione e riservatezza identiche a quelle che il Destinatario adotterebbe per le Informazioni Riservate che lo riguardano o che riguardano il Gruppo del Destinatario;

⁹⁰ Da adeguare se il Contratto non è soggetto al diritto francese.

- (c) a utilizzare le Informazioni Riservate esclusivamente ai fini dell'Obiettivo Perseguito; e
- (d) ad adottare tutte le azioni e le misure necessarie per garantire che qualunque soggetto cui trasmetta le Informazioni Riservate (eccettuati i casi di cui all'articolo 3(b) prenda formalmente nota delle previsioni del presente Impegno di Riservatezza e si impegni a rispettarle come se fosse una parte di detto Impegno di Riservatezza.

3. **Eccezioni al divieto di divulgazione di Informazioni Riservate**

Il Destinatario sarà autorizzato a divulgare tutte le, o alcune delle, Informazioni Riservate:

- (a) ai membri del Gruppo Destinatario, nonché ai rispettivi dipendenti, amministratori, consulenti e revisori dei conti ai fini dell'Obiettivo Perseguito, purché tali soggetti siano essi stessi vincolati da un obbligo di riservatezza;
- (b) ove così sia richiesto o domandato da un'autorità governativa, regolatoria, amministrativa o fiscale o qualunque altra autorità di vigilanza, ai sensi di una pronuncia di un tribunale, oppure ove così richiesto in ottemperanza ai regolamenti applicabili a un membro del Gruppo Destinatario; oppure
- (c) con il previo consenso scritto nostro e del Debitore.

Con il presente Impegno si stipula che in ogni caso il Destinatario non potrà divulgare Informazioni Riservate la cui divulgazione violi regolamenti applicabili (in particolare i regolamenti finanziari e dei mercati azionari).

Sottoscrivendo il presente Impegno di Riservatezza, il Destinatario accetta (nella misura consentita dal regolamento applicabile ed eccettuate le divulgazioni effettuate su richiesta di un'autorità di vigilanza competente) di tenerci informati in merito alle circostanze, se del caso, in cui intende divulgare Informazioni Riservate in conformità al precedente punto (b), ovvero non appena venga a conoscenza della divulgazione di Informazioni Riservate in violazione delle previsioni del presente Impegno di Riservatezza.

4. **Restituzione di Informazioni Riservate**

Qualora il Destinatario decida per qualsivoglia ragione di non partecipare al Finanziamento, il Destinatario si impegna:

- (a) a restituirci immediatamente tutte le Informazioni Riservate da noi trasmesse;
- (b) a distruggere o eliminare definitivamente (nella misura possibile) qualunque copia delle Informazioni Riservate effettuata da un membro del Gruppo Destinatario e ad adottare tutte le misure ragionevoli atte a garantire che qualunque soggetto cui abbia trasmesso Informazioni Riservate faccia lo stesso; a eccezione tuttavia delle Informazioni Riservate che il Destinatario, o un qualunque altro soggetto cui tali informazioni siano state trasferite, siano obbligati a conservare (i) ai sensi di un regolamento loro applicabile ovvero di una norma od ordinanza di un organismo governativo o di un'autorità di vigilanza competente, (ii) in ottemperanza alle rispettive norme interne di conservazione dei dati ovvero (iii) in conformità alle previsioni del precedente articolo 3(b).

5. **Durata**

Il presente Impegno di Riservatezza e i conseguenti obblighi per il Destinatario rimarranno efficaci fino alla prima delle date seguenti: (i) la data in cui il Destinatario assume una partecipazione nel Finanziamento oppure (ii) la data che cade [] [mesi] dalla data alla quale il Destinatario ha restituito, distrutto o eliminato tutte le Informazioni Riservate in conformità alle previsioni del precedente articolo 4.

6. **Esclusione di responsabilità**

Sottoscrivendo il presente Impegno di Riservatezza, il Destinatario accetta e riconosce che né noi né alcuno dei nostri dipendenti o consulenti (una "**Persona Interessata**"):

- (a) rilasciamo/rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, esplicita o implicita, né ci assumiamo/si assume alcuna responsabilità in merito all'accuratezza o esaustività delle Informazioni Riservate o di qualunque altra informazione trasmessa al Destinatario da noi o da un membro del Gruppo ovvero delle ipotesi sulla cui base tali informazioni sono state formulate; e

- (b) saremo tenuti/sarà tenuto ad aggiornare o correggere qualsiasi elemento delle Informazioni Riservate o di qualunque altra informazione trasmessa al Destinatario da noi o da un membro del Gruppo e che nessuna Persona Interessata avrà alcuna responsabilità nei confronti del Destinatario o altri soggetti in relazione a tali informazioni.

7. Natura degli impegni

Sottoscrivendo il presente Impegno di Riservatezza, il Destinatario accetta e riconosce che gli impegni per esso conseguenti sono assunti a nostro beneficio e a beneficio del Debitore e di tutti i membri del Gruppo.

8. Legge applicabile – Foro competente

Il presente Impegno di Riservatezza è regolato dalla legge francese. Il Tribunale di Commercio [di Parigi] avrà competenza esclusiva per quanto attiene a qualunque controversia riguardante il presente Impegno di Riservatezza (incluse controversie concernenti la sua esistenza, validità o risoluzione).

Vi saremmo grati se poteste cortesemente confermarci il vostro consenso a tutti i termini del presente Impegno di Riservatezza e ai conseguenti obblighi per voi, sottoscrivendo e restituendoci una copia del presente Impegno di Riservatezza da voi debitamente controfirmata.

.....
[Parte Finanziaria che intende trasmettere Informazioni Riservate]

Da: [__]

Per accettazione, il Destinatario:

.....
[Destinatario]

Da: [__]

Sottoscritto a [luogo], il giorno [data], in [] ([]) originali.

Il Debitore:

[Debitore]
Da: []

L'Arranger:

[Arranger]
Da: []

L'Agente:

[Agente]
Da: []

Il Finanziatore Iniziale:

[Finanziatore Iniziale]
Da: []